



SIGNIFY ITALY S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

***Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231***

Rev.	Data	Natura della modifica
1	5 febbraio 2016	Adozione del Modello Organizzativo di Philips Lighting Italy S.p.A.
2	16 marzo 2018	Aggiornamento del Modello Organizzativo di Philips Lighting S.p.A.
2	27 gennaio 2021	<p>Revisione Parte Generale, inserimento della disciplina <i>ex</i> L. 179/2017 in materia di <i>whistleblowing</i>, inserimento delle novità normative introdotte a partire dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 e fino al D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, aggiornamento della descrizione della realtà societaria e organizzativa successivamente al cambio di denominazione in Signify Italy S.p.A.</p> <p>Modifiche alla Parte Speciale in relazione ai Reati introdotti o modificati dai seguenti interventi normativi:</p> <ul style="list-style-type: none">- L. 9 gennaio 2019, n. 3;- L. 3 maggio 2019, n. 39;- L. 19 dicembre 2019, n. 157;- D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75; <p>e in relazione alle modifiche organizzative e societarie che hanno interessato la Società dopo la prima approvazione del Modello e con impatto sulle Attività sensibili.</p>

INDICE

DEFINIZIONI	5
PREMESSA.....	7
Principi Generali.....	7
Finalità del Modello	7
Struttura del Modello	8
Destinatari del Modello	8
PARTE GENERALE.....	10
SEZIONE PRIMA IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	11
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	11
1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa degli enti.....	11
1.2. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente	12
1.3. Le sanzioni applicabili all’ente	14
1.4. Il tentativo	16
1.5. I Reati commessi all’estero	16
1.6. La responsabilità da reato nei gruppi di imprese	17
1.7. L’esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	17
2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	19
2.1. Linee guida di confindustria	19
SEZIONE SECONDA IL CONTENUTO DEL MODELLO SIGNIFY ITALY SPA	21
1. ADOZIONE DEL MODELLO	21
1.1. L’attività e la struttura organizzativa di Signify Italy S.p.A.	21
1.2. I principi ispiratori del Modello.....	22
1.3. Gli strumenti di governance	23
1.4. Il Sistema di Controllo Interno	24
2. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	27
2.1. L’identificazione delle attività sensibili, dei livelli di rischio e del livello dei controllo	28
2.2. L’aggiornamento del Modello	31
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.1. Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza	32
3.2. L’identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	33
3.3. Nomina e requisiti soggettivi dei componenti	34
3.4. Durata in carica, decadenza e revoca	35
3.5. La definizione dei compiti e dei poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	37
3.6. Verifiche periodiche - monitoraggio	40
3.7. I flussi informativi e gli obblighi di segnalazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	

.....	41
3.8. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.....	43
3.9. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	44
4. SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. WHISTLEBLOWING)	47
5. SISTEMA DISCIPLINARE	50
5.1. Le funzioni del sistema disciplinare.....	50
5.2. I destinatari del sistema disciplinare.....	51
5.3. Le sanzioni	51
5.4. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	52
5.5. Misure nei confronti dei dipendenti di livello non dirigenziale.....	54
5.6. Misure nei confronti dei dipendenti di livello dirigenziale	57
5.7. Misure nei confronti degli amministratori.....	60
5.8. Misure nei confronti dei sindaci	60
5.9. Misure nei confronti dei soggetti terzi.....	61
6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	62
7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	64
Parte Speciale	Error! Bookmark not defined.
1. Premessa	Error! Bookmark not defined.
2. Le Attività Sensibili	Error! Bookmark not defined.
3. Il Sistema dei Controlli.....	Error! Bookmark not defined.
4. LE REGOLE GENERALI	Error! Bookmark not defined.
5. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	Error! Bookmark not defined.
5.1. Gestione delle attività di vendita.....	Error! Bookmark not defined.
5.2. Attività di registrazione contratti e gestione anagrafiche clienti.....	Error! Bookmark not defined.
5.3. Conferimento e gestione dei mandati agenziali	Error! Bookmark not defined.
5.4. Gestione delle attività di marketing	Error! Bookmark not defined.
5.5. Gestione dei reclami e delle garanzie.....	Error! Bookmark not defined.
5.6. Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Error! Bookmark not defined.
5.7. Gestione delle transazioni infragruppo	Error! Bookmark not defined.
5.8. Gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi)	Error! Bookmark not defined.
5.9. Gestione di regali, omaggi e donazioni verso terzi	Error! Bookmark not defined.
5.10. Gestione dei rapporti con la p.a. per la richiesta di autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni	Error! Bookmark not defined.
5.11. Acquisizione e/gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici, anche sottoforma di credito d'imposta.....	Error! Bookmark not defined.
5.12. Gestione delle ispezioni	Error! Bookmark not defined.

- 5.13. Gestione dei contenziosi, accordi transattivi e rapporti con l'autorità giudiziaria **Error! Bookmark not defined.**
- 5.14. Elaborazione del bilancio e comunicazione a stakeholders e/o a terzi di dati e informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società **Error! Bookmark not defined.**
- 5.15. Gestione degli adempimenti fiscali **Error! Bookmark not defined.**
- 5.16. Operazioni sul capitale sociale e operazioni di finanza straordinaria **Error! Bookmark not defined.**
- 5.17. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo e predisposizione di documenti ai fini delle delibere degli organi societari **Error! Bookmark not defined.**
- 5.18. Selezione, assunzione e gestione del personale **Error! Bookmark not defined.**
- 5.19. Gestione della sicurezza dei sistemi informatici **Error! Bookmark not defined.**
- 5.20. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro **Error! Bookmark not defined.**
- 5.21. Adempimenti in materia di ambiente **Error! Bookmark not defined.**
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA **Error! Bookmark not defined.**

Allegati

1_ Elenco dei Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

2_ *Integrity code* adottato dalla Società

DEFINIZIONI

<i>Attività sensibili</i>	attività esposte alla potenziale commissione dei Reati contemplati dalla normativa e richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.
<i>Decreto o</i>	
<i>D.Lgs. 231/2001</i>	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> " e successive modifiche e integrazioni.
<i>Destinatari</i>	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello, così come definiti nella " <i>Premessa - Destinatari del Modello</i> ".
<i>Governance</i>	insieme dei principi, delle istituzioni, dei meccanismi attraverso i quali si sviluppano le più importanti decisioni della Società, necessarie per il suo funzionamento.
<i>Modello</i>	il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e aggiornato in conformità al Decreto.
<i>OdV</i>	organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne il relativo aggiornamento.
<i>Organi sociali</i>	il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Signify Italy S.p.A.
<i>Processo</i>	insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale.
<i>Procuratori</i>	soggetti destinatari di un negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce loro i poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
<i>Reati Presupposto</i>	Reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001.
<i>Società o Signify</i>	Signify Italy S.p.A., che adotta il presente Modello.
<i>Soggetti delegati</i>	soggetti ai quali, per atto interno, sono state attribuiti funzioni e compiti, riflessi nel sistema di comunicazioni organizzative.

Soggetti terzi

coloro i quali, pur non appartenendo al Gruppo Signify, sono destinatari del presente Modello e si impegnano al rispetto *dell'Integrity code* in virtù di specifiche clausole contrattuali (ad esempio: consulenti, fornitori, *provider* esterni, agenti, spedizionieri, *partner* commerciali).

PREMESSA

PRINCIPI GENERALI

Signify Italy S.p.A. – parte del Gruppo internazionale “Signify” - nel perseguimento della più ampia politica aziendale, cultura etica e di responsabilità sociale, sensibile alla necessità di “*agire sempre con integrità*”, a tutela della Società stessa e di tutti i portatori di interesse, ha ritenuto opportuno rafforzare gli strumenti di controllo e di *governance* già in essere, procedendo alla adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Nella convinzione che la commissione di Reati o, comunque, la violazione delle regole che governano i settori nei quali opera la Società sia, di per sé, un fattore di crisi, nonché possibile fonte di sanzioni per la Società, Signify considera il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo parte integrante ed essenziale del proprio assetto organizzativo.

Il documento descrittivo del Modello, che qui di seguito è esteso, è stato da ultimo aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2021.

In questo documento si dà conto: *i)* della valutazione effettuata in merito ai rischi di commissione dei Reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001; *ii)* dell’individuazione delle attività sensibili, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le predette fattispecie di Reato Presupposto; *iii)* della rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai “principi di controllo” applicati.

Sono state, altresì, previste: *iv)* le regole di individuazione, composizione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e la reportistica da e verso tale Organismo; *v)* il sistema implementato dalla Società per la gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite o violazioni del presente Modello (c.d. *whistleblowing*); il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle regole richiamate dal Modello; *vi)* il sistema di gestione dei flussi informativi; *vii)* i tratti essenziali del sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; *viii)* le modalità di aggiornamento del Modello stesso.

FINALITÀ DEL MODELLO

Con l’adozione del presente Modello, Signify si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto e comunque nell’interesse o a vantaggio della Società e, in particolare nelle Aree a Rischio, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni *ivi* contenute e, più in generale, alla regolamentazione aziendale;

- informare i Destinatari che la commissione, anche sotto forma di tentativo, di una fattispecie rilevante ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 rappresenta una violazione del Modello e/o dell'*Integrity code* e costituisce un illecito presidiato non solo da sanzione penale - con riferimento al soggetto "persona fisica" che lo ha commesso - ma anche da sanzione "amministrativa da reato", per quanto riguarda la Società, ove quell'illecito venga commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle Aree a Rischio e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati Presupposto.

Inoltre, il Modello adottato da Signify costituisce parte integrante dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che l'imprenditore ha il dovere di istituire a norma dell'art. 2086 c.c., costituendo un elemento che minimizza il rischio di sanzioni che potenzialmente potrebbero incidere negativamente sulla continuità aziendale e, contestualmente, offrendo un valido strumento di rilevazione tempestiva di situazioni critiche.

In questo senso, il Consiglio di Amministrazione provvede al continuo aggiornamento e cura l'attuazione costante del Modello.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Signify si compone in una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di Reato Presupposto che, ove commesse, determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità (Sezione Prima), nonché la struttura organizzativa e di *governance* della Società e le attività svolte per la costruzione, diffusione e aggiornamento del Modello (Sezione Seconda).

La **Parte Speciale** contiene i Protocolli di decisione, ovvero l'insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare le Aree a Rischio.

Sono inoltre parte integrante del Modello i seguenti documenti **Allegati**:

1. L'elenco dei Reati Presupposto;
2. *L'Integrity code* adottato dalla Società.

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti Destinatari:

- componenti del Consiglio di Amministrazione;

- dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al C.C.N.L. applicabile);
- dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine);
- i lavoratori dipendenti di altre società del Gruppo cui Signify appartiene, che prestano la propria attività in regime di distacco, ovvero in forza di specifici contratti di prestazioni infragruppo;
- parasubordinati (fra questi: i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori con contratto a termine, i collaboratori occasionali, stagisti, etc.);
- i soggetti terzi che operano in nome e per conto della Società in forza di specifico mandato/contratto (*outsourcer*, soggetti esterni con potere di rappresentanza della Società, etc.).

I soggetti terzi - i quali, pur non riconducibili alle categorie sopraelencate operino comunque per conto o nell'interesse della Società (consulenti, fornitori, etc.) -, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società attraverso l'*Integrity code*, mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (*ivi* compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina - introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni Reati.

Tale responsabilità può essere attribuita dal Giudice penale solo sul presupposto della commissione di un particolare tipo di illecito penale nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di determinate categorie di soggetti. Gli autori del Reato Presupposto della responsabilità dell'ente possono essere, infatti:

a) i **cd. soggetti in posizione apicale**, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;

b) i **cd. soggetti sottoposti**, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'ente).

Così, la responsabilità per alcuni illeciti penali è stata ampliata includendo non solo la persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, ma anche gli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso.

Tale estensione di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati Reati il patrimonio degli enti e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da amministratori e/o dipendenti.

La responsabilità amministrativa degli enti, pur "affiancandosi" alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il Reato Presupposto, conserva un proprio spazio di autonomia: l'art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001, infatti, stabilisce espressamente che essa sussiste anche quando l'autore del Reato Presupposto non è stato identificato o non è imputabile o il Reato Presupposto si estingue per causa diversa dall'amnistia (es. per prescrizione, per morte del reo prima della condanna).

Il "**vantaggio**" e l"**interesse**" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito viene commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità amministrativa in capo ad un ente consegue, infatti, nei seguenti

casi:

- commissione di un Reato Presupposto *nel suo interesse*, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'ente;
- lo stesso tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, indipendentemente da quale fosse l'intenzione dell'autore del Reato nel momento in cui ha agito.

Al contrario, l'interesse o il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità di quest'ultimo alla commissione del Reato Presupposto.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti, il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'ente stesso.

Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa c.d. "di organizzazione", intesa come mancata adozione o violazione di regole di diligenza idonee a prevenire le specifiche ipotesi di Reato nell'ambito di una struttura aziendale complessa.

1.2. I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Le fattispecie di Reato Presupposto suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono **soltanto quelle espressamente indicate** dal Decreto che, al momento dell'emanazione, contemplava solo alcuni Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il Legislatore, anche in applicazione di successive direttive comunitarie, nel corso degli anni ha notevolmente ampliato il catalogo dei Reati Presupposto cui si applica il D.Lgs. 231/2001, che oggi comprende, in particolare, le seguenti famiglie di Reato, per i cui dettagli si rimanda all'Allegato 1 "*Elenco dei Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*":

- Reati contro **la Pubblica Amministrazione** e contro **il patrimonio della Pubblica Amministrazione** (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode in pubbliche forniture, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Reati **informatici** e trattamento illecito di dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di **criminalità organizzata** (ad. esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001);

- Reati contro la **fede pubblica** (quali ad esempio falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro **l'industria e il commercio** (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25 *bis*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- Reati **societari**, (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati richiamati dall'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001 modificato con la legge 262/2005 e più recentemente con il D.Lgs. 39/2010 e con la L. 190/2012, con il d.lgs. 38/2017 e da ultimo con la L. 3/2019);
- Reati commessi con finalità di **terrorismo o di eversione** dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater*);
- Reati contro **la personalità individuale** (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, richiamati dall'art. 25 *quater*.1 e dall'art. 25 - *quinquies* D.Lgs. 231/2001);
- Reati ed illeciti amministrativi di **abuso e manipolazione del mercato**ⁱ (richiamati dall'art. 25-*sexies*);
- Reati contro la persona con violazione delle norme in materia di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (quali l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-*septies*);
- Reati di **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** (richiamati dall'art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di **violazione del diritto d'autore** (richiamati dall'art. 25-*novies*);
- Delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 25-*decies*);
- Reati **ambientali** (richiamati dall'art. 25-*undecies*);
- Delitto di **impiego di cittadini in Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (compresi i reati in materia di violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, richiamati dall'art. 25 - *duodecies*);
- Delitto di **razzismo e xenofobia** (richiamato dall'art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);
- Reati **tributari** (art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- Reati di **contrabbando** (art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);

- Reati **transnazionali** ((quali ad esempio l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi Reati presentino il requisito della "transnazionalità", richiamati dalla Legge 16.3.06 n.146).

Il numero delle fattispecie sopra elencate è destinato ad aumentare ulteriormente, vista la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

A tali fattispecie si aggiunge anche il reato previsto dall'art. 23 del Decreto che prevede che sia punito chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi e ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, di cui al successivo paragrafo.

1.3. LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

Il Decreto stabilisce un articolato sistema di sanzioni amministrative nel caso in cui l'ente sia giudicato responsabile in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati Presupposto sopra menzionati.

Tale sistema prevede quattro tipologie di sanzioni, applicabili in caso di condanna:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto;
- pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** vengono applicate in ogni caso di condanna definitiva. La determinazione della misura della sanzione (art. 10 del Decreto), si basa su di un sistema di quote, il cui importo può variare da un minimo di €258,00 (Euro duecentocinquantesette/00) ad un massimo di € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00). Per ogni Reato Presupposto, il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a un determinato numero di quote.

La sanzione da irrogarsi in concreto viene stabilita dal Giudice, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 del Decreto, ovvero gravità del fatto, grado della responsabilità dell'ente, attività svolta dall'ente per delimitare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori Reati Presupposto, condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni.

L'applicazione di esse è prevista solo per alcuni dei Reati Presupposto specificamente indicati nel Decreto.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli Reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Per converso, l'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa qualora l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure pecuniarie. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la precipua attività alla quale si riferisce l'illecito commesso dall'ente.

Fra le varie misure interdittive, quella della sospensione dall'esercizio dell'attività non può esser applicata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.

È anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per infliggere una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'ente, se l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni

successivi all'interdizione temporanea dall'attività, e se ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La **confisca del prezzo o del profitto** del Reato Presupposto è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del Reato Presupposto, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali indicati dal Giudice a spese dell'ente condannato può esser disposta nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice può disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'ente per tutto il tempo della durata della misura che sarebbe stata applicata.

1.4. IL TENTATIVO

Nei casi in cui i delitti richiamati e considerati dal D.Lgs. n. 231/2001 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D.Lgs. n. 231/2001).

Non insorge alcuna responsabilità in capo all'ente qualora lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n. 231/2001). In tal caso, l'esclusione di sanzioni si giustifica con l'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero¹.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per Reati commessi all'estero sono:

- a) il Reato Presupposto deve essere commesso da un soggetto funzionalmente

¹ L'art. 4 del D.Lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

- legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
 - c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei Reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
 - d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6. LA RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE

Il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'Ente appartenente a un gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno sia ampiamente diffuso.

Considerando che il gruppo non può ritenersi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001, occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a Reati commessi da soggetti appartenenti a una simile aggregazione di imprese.

Come evidenziato anche dalla Linee Guida di Confindustria nella loro ultima versione aggiornata, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il Reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un Reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del Reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

1.7. L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nel caso di Reato commesso da soggetti apicali sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso.

Aspetto caratteristico del D.Lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un **valore esimente** al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'ente.

L'adozione ed effettiva attuazione di un Modello organizzativo il cui contenuto

corrisponda a quello richiesto dal Decreto costituisce, infatti, la circostanza oggettiva che permette di escludere la sussistenza della colpa organizzativa dell'ente e, di conseguenza, la responsabilità di questo in caso di Reati commessi dai suoi rappresentanti o dipendenti.

Infatti, il D.Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede (artt. 6 e 7) l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

L'adeguata organizzazione rappresenta, pertanto, il solo strumento in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di precludere l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto a carico dello stesso.

Precisamente (art. 6 comma 1 del Decreto), una volta accertato che un soggetto in posizione apicale ha commesso un Reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'ente non risponderà per l'operato del **soggetto in posizione apicale** solo se riuscirà a dimostrare che già prima della commissione del Reato:

- a) aveva adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di Reati della specie di quello commesso;
- b) era stato istituito all'interno dell'ente un organismo dotato di poteri di iniziativa e controllo (il cd. organismo di vigilanza) incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il Reato hanno eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per essere esente da responsabilità, l'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del Reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso di commissione del Reato Presupposto ad opera di un **soggetto sottoposto**, la responsabilità dell'ente sussiste se la commissione del Reato Presupposto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Secondo l'art. 5 del Decreto 231, non vi è inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'onere probatorio della dimostrazione della mancata adozione del modello organizzativo, tuttavia, diversamente dal caso del Reato commesso dai soggetti in posizione apicale, ricade sull'accusa.

Fulcro della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è costituito dalle previsioni relative ai modelli di organizzazione, gestione e controllo, che tuttavia non costituiscono un obbligo per gli enti, bensì una mera facoltà.

Ai modelli organizzativi - la cui adozione non è obbligatoria, bensì facoltativa per gli enti - il Decreto attribuisce molteplici funzioni. Essi:

- a) se approntati prima della commissione del Reato, comportano l'esenzione da responsabilità della persona giuridica;
- b) se adottati in seguito alla commissione del Reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), possono determinare una riduzione della sanzione pecuniaria e l'esclusione delle sanzioni interdittive; se adottati in seguito all'applicazione di una misura cautelare, possono comportarne la sospensione a norma dell'art. 49 del Decreto.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto (art. 6, comma 2) statuisce che lo stesso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati Presupposto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati Presupposto;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere adottato nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 (cd. "*Testo Unico Sicurezza*").

La caratteristica dell'effettività del modello è, invece, legata alla sua attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

2.1. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto stabilisce che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (o linee guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare, Confindustria ha pubblicato le proprie "*Linee Guida per la costruzione*

dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001”, già nel marzo 2002, provvedendo ad aggiornarle nel marzo 2008 e nel luglio 2014 a seguito delle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. Come previsto dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che, il 21 luglio 2014, ne ha comunicato l’approvazione definitiva.

Le Linee Guida di Confindustria individuano uno schema fondato sui processi di risk management e risk assessment che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle Attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, secondo il quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- obblighi di informazione da parte dell’organismo di vigilanza.

Per la predisposizione del proprio Modello, la Società ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 231/2001;
- delle Linee Guida predisposte da Confindustria;
- della dottrina e della giurisprudenza formatesi sino ad oggi.

Resta inteso che eventuali scostamenti dalle menzionate Linee Guida non rendono di per sé il Modello inidoneo, in quanto esso deve essere comunque adeguato alla specifica realtà aziendale di riferimento, mentre le Linee Guida, per loro stessa natura, hanno una valenza più generale.

SEZIONE SECONDA

IL CONTENUTO DEL MODELLO SIGNIFY ITALY SPA

1. ADOZIONE DEL MODELLO

1.1. L'ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SIGNIFY ITALY S.P.A.

Signify Italy S.p.A. - nuova denominazione sociale di Philips Lighting Italy S.p.A. - è, con il Gruppo a cui appartiene - leader mondiale nel settore dell'illuminazione, offrendo ai propri clienti servizi, sistemi e prodotti di illuminazione di alta qualità e ad efficienza energetica, in ogni ambito di applicazione: indoor, outdoor, consumer, retail & hospitality, office & industry, public.

La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** ai cui membri spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti previsti dallo Statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva l'assetto organizzativo della Società e l'attribuzione di compiti e responsabilità alle Direzioni e Funzioni, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di compiti;
- approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle procure e delle deleghe di poteri e responsabilità;
- ha la responsabilità ultima sui sistemi di controllo interno e di gestione del rischio ed è tenuto a garantire che siano sempre completi, funzionali ed efficaci.

Al proprio interno il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina di un **Amministratore Delegato** - individuato nella persona del Presidente - che, tra gli altri compiti:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri attribuiti e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce le direttive operative la cui esecuzione è rimessa ai dirigenti;
- è individuato quale Datore di Lavoro *ex* D.Lgs. n. 81/2008, integrando il ruolo descritto dall'art. 2 del D.Lgs. richiamato.

Il **Collegio Sindacale** nominato dall'Assemblea dei Soci secondo le previsioni di legge e di Statuto, verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e il suo concreto funzionamento.


Il Collegio Sindacale mantiene contatti con le diverse strutture aziendali deputate al

controllo, oltre che con la Società di Revisione.

La **Società di Revisione** ha come obiettivo la revisione contabile del bilancio di esercizio nonché la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell'esercizio. Nell'ambito di tale attività, la Società di Revisione effettua in via preliminare una valutazione del sistema di controllo interno (in particolare per ciò che concerne i processi gestionali e le procedure organizzative, la regolarità dei flussi aziendali, l'adeguatezza dei sistemi informativi, la rispondenza dei processi amministrativo-contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità e l'efficienza dei controlli sulle attività esternalizzate).

La Società incaricata della revisione comunica al Consiglio di Amministrazione le risultanze e le eventuali criticità riscontrate a seguito dell'analisi delle attività oggetto di controllo.

La struttura organizzativa di Signify è descritta in dettaglio nell'organigramma aziendale, nel quale vengono individuate le Direzioni e le Funzioni nonché i relativi responsabili. La struttura organizzativa è di continuo aggiornata, in ragione delle evoluzioni e/o modificazioni aziendali. I riferimenti qui contenuti vanno, pertanto, sempre rapportati alla versione più recente dell'organigramma, resa disponibile attraverso specifiche comunicazioni.



1.2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto nel rispetto delle peculiarità dell'attività della Società e della sua struttura organizzativa e, pertanto, perfeziona ed integra gli specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione

delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali e, specificamente, dei seguenti:

- Strumenti di Governance;
- Sistema di controllo interno.

1.3. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Nella costruzione del Modello, la Società ha tenuto conto degli strumenti di governance dell'organizzazione già esistenti e che ne garantiscono il funzionamento, che possono essere così riassunti:

- **Statuto** - che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione conferisce le deleghe ed i poteri di firma e rappresentanza, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa e/o delle disposizioni organizzative o su segnalazione da parte di singole Direzioni.
- **Integrity code** (*ex GBP_ General Business Principles*), che individua l'insieme di regole di comportamento a carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società, devono rispettare. È stato adottato a livello di Gruppo, a conferma dell'importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità.
- **Corpo procedurale interno** costituito da procedure, manuali, *policies* aziendali, istruzioni operative, comunicazioni interne ed ogni altra documentazione volta a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società ed opportunamente richiamate nei protocolli. Tali documenti, infatti, pur non essendo stati emanati specificamente in adempimento delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, hanno tra i loro principali fini il controllo della regolarità, diligenza e legittimità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati Presupposto.
- **Contratti di servizio/ Service Level Agreement** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi infragruppo, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.
- **Il Documento di Valutazione dei Rischi** *ex* D.Lgs.n. 81/2008.

Le regole, le procedure e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata,

pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono un prezioso strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001 e fanno, pertanto, parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti Destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

1.4. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi di Signify Italy S.p.A., è un sistema strutturato ed organico di procedure, regole comportamentali, comunicazioni di servizio e strutture organizzative finalizzato a presidiare nel continuo i rischi della Società, che pervade tutta l'attività aziendale e coinvolge soggetti differenti.

Questo sistema di regole e procedure fa capo al Consiglio di Amministrazione, che riveste un ruolo centrale nel sistema di governo societario, deliberando in merito alle operazioni che assumono un significativo rilievo strategico, economico o finanziario.

Il Sistema di Controllo Interno della Società si basa, oltre che sugli strumenti di *governance* di cui al precedente paragrafo, sui seguenti elementi qualificanti:

- sistema di controllo di gestione e *reporting*;
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, rispetto della *privacy* e corretto utilizzo da parte degli utenti, nonché un elevato livello di protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili, che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*;
- sistema di controllo contabile di derivazione *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) in materia di informativa finanziaria, che prevede attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli secondo quanto definito dal Gruppo e dai piani di *audit* definiti a livello di Gruppo e locali.

I principali obiettivi del Sistema dei Controlli Interni e di gestione dei rischi della Società si sostanziano nel garantire con ragionevole sicurezza il raggiungimento di obiettivi strategici, operativi, d'informazione interna e verso il mercato e di conformità alle leggi e regolamenti applicabili:

- l'obiettivo strategico del Sistema dei Controlli Interni consiste nella valutazione dell'esposizione complessiva dell'azienda ai rischi e nell'indirizzo delle necessarie azioni di mitigazione, con l'obiettivo di contribuire a ridurre il grado di volatilità degli obiettivi prefissati e di conseguenza valutare che la natura e il livello di rischio assunto sia compatibile con gli obiettivi strategici della Società;
- l'obiettivo operativo del Sistema dei Controlli Interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi da perdite e nella salvaguardia del patrimonio aziendale: in tal caso, il Sistema dei Controlli Interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione, il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli

della Società;

- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale;
- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

Alla base di questa articolazione dei controlli vi sono i seguenti principi generali:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ciascuna operazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme di legge, sono adottate misure di sicurezza adeguate, anche a livello informatico;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: l'osservanza di tale principio è garantito dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all'interno di Signify, in base al quale persone e funzioni diverse hanno la responsabilità di autorizzare un'operazione, di contabilizzarla, di attuare l'operazione e/o di controllarla. Inoltre, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati, i poteri e le responsabilità sono definiti e diffusi all'interno della Società, i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative;
- il Sistema di Controllo Interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, nell'ambito di quanto stabilito dalle leggi, normative e codici di comportamento vigenti e la Direzione *Internal Audit* di Capogruppo che assiste il Consiglio di Amministrazione, nonché il *management* aziendale verificando e valutando periodicamente l'adeguatezza ed efficacia di funzionamento complessivo del Sistema di Controllo Interno attraverso attività di *audit* eseguite nell'ambito di specifici piani.

I controlli aziendali esistenti sono strutturati, come suggerito nel *Corporate Governance Paper AIIA* (Associazione Italiana Internal Auditors) - secondo un approccio integrato al Sistema di Controllo Interno e articolati su tre livelli:

- un **primo livello** che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei

processi operativi: si tratta di quei controlli procedurali, informatici, comportamentali, amministrativo-contabili, etc. svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ha la responsabilità di supervisionarla. Tutte le Funzioni aziendali eseguono tali controlli diretti nella gestione delle proprie responsabilità (*Management* operativo, *process owner*, per quella parte di attività operative dagli stessi eventualmente svolta etc.); sono controlli di tipo sia gerarchico che funzionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;

- un **secondo livello** che presidia il processo di valutazione e controllo dei rischi garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali, rispondendo a criteri di segregazione organizzativa in modo sufficiente per consentire un efficace monitoraggio. Questo tipo di controlli sono svolti, ad esempio, dalle Funzioni del Controllo di Gestione, etc.

La Controllante Signify Holding B.V. ha introdotto una serie di controlli (i c.d. Controlli “ICS”) e relativi principalmente al *reporting package*). Trimestralmente, in base a quanto previsto dalla “Procedura ICS” gli addetti delle direzioni interessate descrivono sinteticamente i processi svolti ed i relativi controlli eseguiti negli ambiti di loro competenza attraverso uno specifico portale *web* gestito dalla Capogruppo. Questo website è utilizzato dal 2019 solo per una serie di Key Controls, predefiniti dalla Capogruppo per tipo di organizzazione (Commerciale nel nostro caso) e frutto del Risk Assessment locale fatto annualmente; tale descrizione viene visualizzata dal Responsabile della Direzione, che ha accesso ai soli controlli di sua competenza e che, se ritiene completi e corretti i processi ed i controlli descritti, li approva. Periodicamente la Capogruppo svolge delle attività di *audit* per verificare la completezza e la correttezza dei controlli eseguiti a presidio del processo descritto. Restano in atto anche ulteriori controlli considerati di routine, ma che vengono documentati esternamente al website che vengono verificati annualmente.

- un **terzo livello** che garantisce la bontà del disegno e del funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno. Il terzo livello è peraltro caratterizzato da piani di miglioramento continuo definiti con e dal *Management*². Quest’attività è svolta, ad esempio, dalla Funzione *Internal Audit* di Gruppo attraverso un’attività di monitoraggio dei rischi e dei controlli di linea in essere.

Il sistema di controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 fa quindi parte del più ampio Sistema di Controllo Interno e gestione dei rischi della Società. In particolare, il presente Modello costituisce uno dei principali strumenti a presidio degli obiettivi di *compliance* di Signify.

² Si intende sia Management di tipo operativo (Responsabili di Funzione e di Direzione), sia l’Alta Direzione (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione, etc.), secondo l’oggetto e l’importanza dei temi trattati

2. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Signify di dotarsi di un Modello e di mantenere lo stesso aggiornato nel tempo, si inserisce nella più ampia politica d'impresa, che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale alla gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica nella conduzione degli affari in ogni attività volta al perseguimento dell'oggetto sociale.

Per questo motivo, negli anni passati, la Società aveva già adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 e, in forza dell'evoluzione normativa ha poi dato seguito più volte all'aggiornamento.

Nella "costruzione" e nell'aggiornamento del presente Modello, l'analisi ha incluso il sistema di *governance*, la struttura organizzativa e tutti i principi ispiratori di cui al precedente paragrafo 1.2, ed ha tenuto in espressa considerazione le indicazioni ad oggi rilevate dalla giurisprudenza e dai pronunciamenti anche provvisori dell'Autorità Giudiziaria, unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Il processo di costruzione e aggiornamento del Modello si è, dunque, sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

Il punto di partenza è stato l'individuazione delle Attività sensibili, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto. Dopo l'analisi iniziale - che ha riguardato tutti i Reati Presupposto - l'attività si è concentrata sulle fattispecie introdotte o modificate nell'arco di tempo intercorrente tra l'ultima approvazione e l'avvio del successivo aggiornamento del Modello.

Si è, quindi, provveduto alla valutazione del sistema di controllo interno a presidio dei rischi individuati e alla definizione di specifici **controlli**, finalizzati a governare i profili di rischio enucleati a seguito dell'attività di mappatura delle attività societarie (cfr. paragrafo 1.3.2), secondo quanto richiesto dall'art. 6, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001.

In conformità a quanto richiesto dall' art. 6, comma 2, lett. d) e lett. e), del Decreto, il Modello contiene, poi, specifiche previsioni volte:

- a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell'**Organismo di Vigilanza** (così come riportato nel successivo par. 2), espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua verifica in termini di adeguatezza ed efficacia;
- a definire un sistema di invio e gestione delle segnalazioni di fatti illeciti in conformità con la L. n. 179/2017 in materia di *whistleblowing* (riportato nel successivo par. 3)
- a delineare un **apparato sanzionatorio** (riportato nel successivo par. 4) applicabile a tutte le violazioni al Modello;

- a definire le modalità di **diffusione** del Modello e di relativa formazione del personale (così come indicato nel successivo par. 5);
- a definire le modalità di aggiornamento del Modello stesso (riportato nel successivo par.6).

2.1. L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI, DEI LIVELLI DI RISCHIO E DEL LIVELLO DEI CONTROLLO

Il Modello di Signify si basa sull'individuazione delle Attività sensibili, la cui mappatura è stata realizzata tenendo conto della storia e delle vicende della Società e valutando gli specifici ambiti operativi e la struttura organizzativa con riferimento ai rischi di Reato in concreto prospettabili.

La metodologia seguita ha visto il coinvolgimento di un gruppo di lavoro integrato composto da professionisti esterni - con competenze di *risk management* e controllo interno, legali e penalistiche - e risorse interne della Società.

Di seguito sono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione rilevante

Propedeutica all'individuazione delle attività a rischio è l'analisi documentale: si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale rilevante e disponibile presso la Società, al fine di meglio comprendere l'attività della Società e identificare le aree aziendali oggetto d'analisi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è stata analizzata la seguente documentazione:

- struttura del Gruppo;
- statuto;
- organigramma aziendale;
- manuali e procedure formalizzate;
- deleghe e procure;
- elementi relativi alle sanzioni disciplinari previste dai C.C.N.L. applicabili;
- *Integrity code* e altri codici in uso (*Financial Code of Ethics, Procurement Code of Ethics*);
- Controlli ICS;
- *standard* contrattuali significativi.

II fase: risk assessment

Individuazione delle Attività sensibili, vale a dire quelle attività aziendali nel cui

ambito potrebbe sussistere – a livello ipotetico e astratto – il rischio di commissione dei Reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

A fronte di tale rilevazione, sono state, quindi, identificate le risorse aziendali con una conoscenza approfondita dei processi aziendali individuati e dei meccanismi di controllo esistenti (di seguito “**Owner**”), che sono state intervistate dal gruppo di lavoro al fine di costruire un Modello il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di Reato in concreto prospettabili.

Tali incontri sono stati formalizzati mediante la redazione di schede contenenti l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è possibile ipotizzare l’eventuale commissione dei Reati di cui al Decreto e l’esemplificazione delle possibili modalità di realizzazione.

Inoltre, sono state descritte le fasi principali di svolgimento di ciascuna attività sensibile rilevata, valorizzando i relativi presidi di controllo, al fine di limitare la possibilità di realizzazione dei Reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001 nonché la valutazione del rischio.

La valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di Reati Presupposto è stata effettuata secondo la tabella che segue, considerando congiuntamente:

- **incidenza attività:** valutazione della frequenza e/o della rilevanza economica dell’attività;
- **rischio astratto di Reato:** valutazione circa la possibilità, in astratto, di condotte illecite nell’interesse o a vantaggio della Società.

Valutazione del rischio totale dell’attività			
Incidenza attività			
Bassa	Medio	Basso	Basso
Media	Medio	Medio	Basso
Alta	Alto	Alto	Medio
	Alto	Medio	Basso
	Rischio astratto reato		

La valutazione del livello di rischio residuo di commissione di Reati Presupposto è stata effettuata secondo la tabella che segue, considerando il rischio totale dell’attività, calcolato secondo quanto sopra, e il livello degli standard di controllo esistenti.

Valutazione del rischio residuo dell'attività			
Rischio			
Basso	Basso	Basso	Medio
Medio	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
	Alto	Medio	Basso
	Livello di compliance		

III fase: Gap Analysis e Action Plan

Scopo di tale fase è consistito nell'individuazione, per ciascuna Attività Sensibile, dei presidi organizzativi, di controllo e comportamento esistenti, nella valutazione della loro idoneità a prevenire i rischi evidenziati nella precedente fase di *risk assessment* e quindi nelle azioni di miglioramento da apportare.

È stata fatta, quindi, un'analisi comparativa sulla base del contenuto del Decreto, delle indicazioni dell'ampia giurisprudenza e delle Linee Guida di Confindustria.

Sulla base delle informazioni acquisite, le schede sopra citate sono state integrate con l'analisi delle Attività sensibili rilevate e dell'ambiente di controllo con riferimento ad un Modello "a tendere", ossia conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001; Il risultante documento di *Gap Analysis*, ossia una mappatura contenente la sintesi delle differenze tra protocolli di controllo esistenti e Modello a tendere e l'individuazione delle proposte di adeguamento e delle azioni di miglioramento.

In particolare, il documento di *Gap Analysis* è finalizzato a rilevare gli *standard* di controllo che devono essere necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare un'organizzazione volta ad evitare la commissione di Reati Presupposto.

Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Esistenza di procedure/linee guida formalizzate*: esistenza di regole formali, procedure o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle Attività sensibili;
- *Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi*: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate;
- *Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti*: identificazione delle attività poste in essere dalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo. Tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti allo scopo di garantire indipendenza ed obiettività delle attività;

- *Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate*: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Da tale confronto sono state identificate le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente che, condivise con i responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate, sono poi state implementate nei controlli descritti nella Parte Speciale del Modello.

Il documento di *Gap Analysis* include, altresì, un *Action Plan* contenente le misure e le priorità per l'esecuzione degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di controllo a fronte dei dati raccolti e dei *gap* rilevati.

Sulla base delle Attività sensibili - secondo differenti gradazioni- si sono ritenuti esistenti profili di rischio di commissione dei Reati previsti dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies e 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Reati informatici, Delitti di criminalità organizzata, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, Delitti contro l'industria e commercio, Reati societari e corruzione tra privati, Reati di terrorismo, Delitti con finalità di terrorismo, Delitti contro la personalità individuale, Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, Delitti in violazione del diritto d'autore, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, Reati ambientali, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Reati tributari, Reati transnazionali).

Per quanto concerne, invece, le restanti fattispecie di Reato - vista l'attività svolta dalla Società - è stato ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nell'*Integrity code*.

2.2. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Sulla base dei risultati delle fasi precedenti e del confronto con le *best practice* di riferimento, dei risultati delle attività di monitoraggio svolte nel tempo dall'Organismo di Vigilanza, nonché in funzione delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società e dal grado di allineamento sinergico con il sistema di controllo interno esistente, si è proceduto all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, così articolato:

- **Parte Generale**, contenente una descrizione del panorama normativo di riferimento, dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema disciplinare;

- **Parte Speciale** che, per ciascuna Attività sensibile individuata, definisce i controlli attuati e da osservare.

I principi di controllo riportati nella Parte Speciale fanno riferimento a:

- esistenza di procedure/linee guida formalizzate;
- segregazione funzionale delle attività autorizzative, operative e di controllo;
- tracciabilità del processo decisionale e archiviazione della documentazione a supporto;
- controlli specifici.

La Parte Speciale è stata sottoposta all'esame del gruppo di lavoro e dei competenti *Owner* per la loro valutazione e approvazione, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a vario titolo coinvolti nell'attività a rischio.

Laddove ritenuto opportuno, si provvederà alla emanazione di apposite procedure interne che recepiscano nel dettaglio le singole disposizioni.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 - richiede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti in modo che l'Organismo presenti i requisiti di autonomia - anche di spesa - professionalità e continuità di azione.

La caratteristica **dell'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'organismo di vigilanza è rispettata se:

- è garantita all'Organismo di Vigilanza l'indipendenza rispetto a tutti gli organi sociali sui quali è chiamato a vigilare, facendo in modo che lo stesso riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo organismo;
- sia dotato di autonomia finanziaria per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'Organismo di Vigilanza sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente per i destinatari del Modello medesimo.

3.2. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto concerne la possibile composizione dell'Organismo di Vigilanza, la dottrina e la *best practice* hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente, delle relative regole di corporate *governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'ente, che l'attribuzione dei compiti dell'organismo di vigilanza ad organi già esistenti.

Del pari, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva.

Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 6, comma 4 - bis, del Decreto, introdotto dall'art. 14, comma 12, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle società di capitali la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta dal Collegio Sindacale.

In ogni caso, la concreta costituzione di tale organismo è rimessa all'iniziativa organizzativa dell'ente, sempre in funzione del quadro delineato dal Decreto.

In considerazione di quanto sopra, nel caso di specie, la Società, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della sua struttura e delle attività che vengono svolte, ha scelto di dotarsi di un proprio Organismo di Vigilanza (anche "**OdV**") costituito *ad hoc*, plurisoggettivo, richiedendo la presenza di almeno un membro esterno con funzioni di Presidente, al fine di garantire una specializzazione dell'organo preposto ai controlli in oggetto e quindi una maggiore efficacia del sistema prevenzionistico previsto dal Decreto.

Ad eccezione del Presidente, i restanti componenti dell'Organismo di Vigilanza, pur sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autonomia dei poteri di iniziativa e controllo, possono essere individuati in soggetti sia interni sia esterni all'organizzazione, garantendo in tal modo l'apporto di competenze diversificate.

3.3. NOMINA E REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, la cui ricorrenza e permanenza sono di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione.

In primis, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai fini della valutazione del **requisito di indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, non dovranno:

- trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società;
- rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- svolgere, all'interno della Società, funzioni di tipo esecutivo direttamente connesse al *business* e/o attività di gestione operativa della Società, con poteri di firma singola. Qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e, comunque, tale da non poterli configurare come dipendenti da organi esecutivi;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- avere rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi sociali, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza con firma singola, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché con persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, e la società di revisione.

Inoltre, la Società ha stabilito che i componenti dell'OdV devono essere in possesso dei **requisiti di professionalità e di onorabilità** di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

In particolare, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere nominati tra soggetti con professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali e non devono (condizioni di ineleggibilità):

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 2. per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 3. per i delitti richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 o per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
 4. per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 5. per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 6. per uno dei Reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 7. per un Reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- aver svolto funzioni di amministratore esecutivo nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

La nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione diviene efficace solo in seguito al rilascio, da parte di ciascun membro, di una formale accettazione per iscritto dell'incarico che contenga, altresì, una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti descritti dal Modello ed, in particolare, quelli di eleggibilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto già nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera.

3.4. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza dura in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e può essere rieleto, previa verifica esplicita del permanere dei requisiti di eleggibilità

più sopra descritti.

In caso di sopravvenuta causa di decadenza dalla carica, il membro dell'OdV interessato deve darne immediata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Anche in assenza della suddetta comunicazione, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza che venga a conoscenza dell'esistenza di una causa di decadenza in capo ad un altro componente, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale per consentire di adottare i necessari provvedimenti del caso.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, *ivi* comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e il sopravvenire delle cause di ineleggibilità sopra riportate.

A titolo esemplificativo, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti dell'OdV:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- la violazione dei doveri di riservatezza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
- l'attribuzione di compiti operativi incompatibili con le funzioni di OdV;
- la cessazione da altro incarico (es. Responsabile dell'Ufficio Legale) nel caso in cui lo stesso sia stato il presupposto esplicito per la nomina a componente dell'OdV.

La revoca del mandato è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società con atto che specifichi chiaramente i motivi della decisione intrapresa.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, previa comunicazione da presentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed in copia conoscenza agli altri componenti.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Durante l'eventuale periodo di *vacatio* per il verificarsi di uno degli eventi sopra delineati, i restanti membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica con l'onere di richiedere al Consiglio di Amministrazione di procedere tempestivamente alla nomina del membro mancante.

In ogni caso di decadenza, revoca, dimissione o altra ipotesi di cessazione dalla carica, anche l'intero Organismo di Vigilanza decade nel caso in cui ciò comporti il venire meno della maggioranza dei componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

In ogni ipotesi di cessazione dell'incarico dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina o rinnovo dell'OdV propria delibera. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza continua la propria attività in regime di *prorogatio* fino alla nomina del nuovo Organo che deciderà se confermarlo o sostituirlo sulla base delle procedure seguite dalla Società.

3.5. LA DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'OdV sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.

In particolare, l'OdV dovrà svolgere i seguenti specifici compiti:

a) vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte dei Destinatari, verificando - tramite verifiche ispettive effettuate dalle funzioni di controllo interno aziendali o tramite terzi verificatori - la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente dovrà:

- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione degli amministratori e dei procuratori, provvedimenti disciplinari, etc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali;
- verificare periodicamente la mappatura delle Attività sensibili e la *gap analysis*, al fine di proporre alla Società di realizzare il necessario adeguamento del Modello. A tal fine, all'OdV vengono segnalate, da parte del Management e dei dipendenti le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di Reato. Le comunicazioni vengono inviate per iscritto (anche tramite posta elettronica);
- predisporre il piano periodico delle verifiche sull'adeguatezza e funzionamento del Modello;
- effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano approvato, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, tramite le funzioni di controllo interne, ed in particolare verificando che le regole ed i controlli contemplati dal Modello siano applicati adeguatamente;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Società nelle Aree a Rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello, anche tramite le

funzioni di controllo interne;

- promuovere incontri periodici (con cadenza almeno trimestrale) con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione per consentire lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sul funzionamento del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e monitorarne l'attuazione;
- disciplinare adeguati meccanismi informativi, prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
- raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione), per gli opportuni provvedimenti disciplinari da irrogare con il supporto delle funzioni competenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni di cui al par. 3 del Modello;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato dalla Società.

b) vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello, informando, nel caso, il Consiglio di Amministrazione, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei Reati che comportano l'applicazione del Decreto, evidenze di violazione del medesimo da parte dei Destinatari, ovvero significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa. In particolare l'OdV dovrà:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle Aree a Rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle strutture societarie competenti;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di Reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;

- presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento e modifica del Modello. L'adozione di eventuali modifiche è infatti di competenza dell'organo dirigente, il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso;
 - verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) predisporre annualmente, sulla base delle verifiche svolte, un rapporto** da presentare al Legale Rappresentante, agli organi direttivi e al Consiglio di Amministrazione, che evidenzii le attività eseguite, i risultati delle verifiche, le eventuali azioni correttive suggerite e il loro stato di avanzamento, al fine di:
- promuovere un adeguato scambio di informazioni che garantisca l'aggiornamento delle attività a rischio Reato. In particolare, i dipendenti della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali tipologie di rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni (ad es. ispezioni, cene, regalie) di cui l'Organismo di Vigilanza non sia ancora venuto a conoscenza;
 - tenere sotto controllo il profilo di rischio delle attività svolte all'interno della Società e la loro evoluzione, onde implementare un costante monitoraggio;
 - i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
 - garantire che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- d) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti** ricevute nel rispetto del Modello
- e) promuovere iniziative per la formazione** dei Destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione.

L'Organismo di Vigilanza può altresì:

- sollecitare i dipendenti della Società al rispetto del Modello;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello al Legale Rappresentante e al Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al paragrafo 2.5 della presente Parte Generale.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione:

- avrà libero accesso a tutte le strutture e uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere ed acquisire liberamente tutte le informazioni, i documenti e i dati che ritiene rilevanti. In caso di diniego motivato da parte dei referenti destinatari delle richieste, l'OdV predisporrà un'apposita relazione da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione;

- potrà richiedere l'accesso a dati ed informazioni nonché l'esibizione di documenti ai componenti degli organi sociali, alla società di revisione, ai soggetti terzi ed in generale a tutti i Destinatari del Modello. Le medesime facoltà sono attribuite nei confronti di eventuali Soggetti Terzi, a condizione che l'obbligo ad ottemperare alle richieste dell'OdV sia stato espressamente previsto nei singoli contratti stipulati con la Società;
- potrà effettuare ispezioni periodiche nelle varie direzioni e funzioni aziendali, anche con riferimento a specifiche operazioni (anche in corso di svolgimento) poste in essere dalla Società.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'OdV può avvalersi del supporto delle strutture aziendali istituzionalmente dotate di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari ovvero di consulenti esterni.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, proposto dall'Organismo stesso e approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. Resta ferma la possibilità per l'OdV di oltrepassare i limiti del budget in caso di necessità, con l'obbligo di fornirne successiva rendicontazione.

Per tutti gli altri aspetti, l'OdV, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvederà ad autoregolarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un regolamento, di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento (quali la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi) e disciplinino nel dettaglio le attività di propria competenza. L'OdV trasmetterà, per informazione, copia del regolamento citato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società.

3.6. VERIFICHE PERIODICHE - MONITORAGGIO

L'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi eventualmente di consulenti, svolge specifiche attività di *audit* sui processi di Signify con:

1. interventi "a piano" basati anche sui *gap* rilevati;
2. interventi mirati in caso di:
 - specifica richiesta formulata da parte degli Organi sociali;
 - indizi di situazioni a rischio derivanti dai flussi informativi ricevuti;
 - segnalazioni di situazioni a rischio.

Nella predisposizione degli interventi "a piano", l'Organismo di Vigilanza tiene conto

dei seguenti indici:

1. eventuale coinvolgimento pregresso di una funzione/ruolo aziendale in fatti Reato di cui al Decreto;
2. grado di regolamentazione delle attività tramite procedure;
3. valutazione dei fattori di rischio;
4. innovazione dei profili di *business* o criticità/aspetti operativi rilevanti rispetto agli stessi.

Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predispone il rapporto annuale che evidenzia le problematiche riscontrate e individua le azioni correttive da intraprendere.

3.7.I FLUSSI INFORMATIVI E GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*".

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

In particolare, al fine di una più efficace e concreta attuazione di quanto previsto nel Modello, la Società si avvale dei Responsabili di Funzione che sono coloro che hanno la responsabilità operativa di ciascun ambito di attività aziendale nel quale sia emerso un rischio potenziale di commissione dei Reati Presupposto. Tali soggetti sono individuati dal *Market Leader (Amministratore Delegato)* della Società con attribuzione delle seguenti responsabilità:

- garantire personalmente e da parte dei Destinatari sottoposti alla loro direzione e vigilanza, il rispetto e l'applicazione dei principi e delle regole di condotta definiti nel Modello e nell'*Integrity code*;
- supportare l'OdV nell'esercizio dei compiti e delle attività connesse alla responsabilità ad esso attribuite interfacciandosi con il medesimo e assicurando flussi informativi periodici che evidenziano anomalie, eccezioni e deroghe riscontrate nell'ambito delle proprie attività di verifica e controllo.

È stato pertanto istituito un obbligo di informativa verso l'OdV, che si concretizza in flussi informativi periodici e segnalazioni occasionali:

1. Flussi informativi periodici: informazioni, dati e notizie circa l'aderenza ai principi di controllo e comportamento sanciti dal Modello e dall'*Integrity code* e trasmesse all'OdV dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni coinvolti nelle Aree a

Rischio, nei tempi e nei modi che saranno definiti e comunicati dall'OdV medesimo.

La natura e il contenuto dei flussi informativi periodici sono definiti all'interno dei singoli Protocolli e possono essere modificati solo secondo le modalità descritte nel par. 5 della presente Parte Generale.

Con cadenza semestrale i Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali operanti nelle Aree a Rischio, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento identificati negli specifici Protocolli.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

2. Segnalazioni occasionali: informazioni di qualsiasi genere, non rientranti nella categoria precedente, provenienti da tutti i Destinatari del presente Modello, attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o, comunque, conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di Reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV. Precisamente:

- i dipendenti e i vari organi societari dovranno segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati rilevanti ai sensi del Modello ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con l'*Integrity code*, ovvero con il Modello;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente, nonché di quelle eventualmente commesse da altri dirigenti e/o membri del Consiglio di Amministrazione;
- i consulenti e terze parti in genere sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto nei limiti e con le modalità eventualmente previste contrattualmente.

Inoltre, tutte le funzioni aziendali devono tempestivamente riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello e precisamente:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o comunque i Destinatari del Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei

confronti di ignoti, relativi a richieste o iniziative di Autorità giudiziarie o amministrative che riguardino fatti potenzialmente rilevanti ai fini dei Reati Presupposto di cui al Decreto 231;

- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti per i Reati Presupposto di cui al Decreto 231;
- le notizie relative alle violazioni del Modello con evidenza delle iniziative sanzionatorie assunte ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di Reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di alcuno dei Reati di cui al Decreto ovvero si riferiscano al sistema disciplinare;
- le notizie relative a significativi cambiamenti organizzativi e/o operativi;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio in relazione ad alcuno dei Reati Presupposto di cui al Decreto;
- le violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro;
- i rapporti e le relazioni preparati dai responsabili delle varie Direzioni/Funzioni aziendali nonché dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione da cui emergono o possano emergere carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società o comunque comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto e che incidano sull'osservanza del Modello;
- tutte le informazioni previste dalle singole procedure aziendali.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

3.8. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto, anche in forma anonima, attraverso

appositi canali di informazione riservata con le seguenti modalità:

- a) e-mail: odv@signify.com;
- b) lettera raccomandata indirizzata a: Organismo di Vigilanza c/o Signify Italy S.p.A., Viale Sarca n. 235, 20126 – Milano (MI).

Nel momento in cui missive recanti tale indirizzo vengono recapitate presso la Società, è fatto obbligo di:

- non aprire la busta, né comprometterne in alcun modo l'integrità o il contenuto;
- avvisare immediatamente l'Organismo di Vigilanza;
- provvedere senza indugio alla consegna della missiva all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV non sarà tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e propone al Legale Rappresentante e/o al Consiglio di Amministrazione gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'OdV comunica per iscritto, altresì, l'eventuale decisione di non procedere per manifesta infondatezza della segnalazione.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza della identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV, in apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni; l'OdV avrà cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV.

3.9.. L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività, in modo continuativo, al Market Leader (Amministratore Delegato) e, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Segnatamente, semestralmente l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una dettagliata relazione sui seguenti aspetti:

- una descrizione degli eventi significativi rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'evoluzione della normativa riguardante il D.Lgs. n. 231/2001;
- lo stato di fatto sull'aggiornamento del Modello;

- le segnalazioni ricevute dall'OdV;
- le evidenze contenute nei flussi informativi ricevuti dall'OdV in merito alle Aree a Rischio;
- le attività svolte;
- il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- i rapporti con gli organi giudiziari rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- le conclusioni in merito al funzionamento, osservanza ed aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre:

- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività svolte;
- comunicare per iscritto eventuali violazioni del Modello di cui sia stato informato o che abbia direttamente riscontrato.

In particolare, l'OdV ha la responsabilità di:

1. contribuire al processo di formazione e di informazione nei confronti del personale con le modalità indicate nel successivo capitolo;
2. fare richiesta espressa di incontrare, quando lo ritiene necessario, il Consiglio di Amministrazione e/o il Legale Rappresentante della Società per riferire in merito al funzionamento del Modello o a specifici eventi critici.

L'Organismo di Vigilanza può, infine, valutando le singole circostanze:

1. comunicare per iscritto ai dipendenti interessati gli interventi migliorativi sulla base dei propri accertamenti. I dipendenti, a loro volta, comunicano all'Organismo di Vigilanza il piano delle azioni predisposto per attuare i miglioramenti e i relativi interventi eseguiti;
2. segnalare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, agli organi direttivi e al Legale Rappresentante eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - fornire alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari tutte le informazioni a sua disposizione;
 - dare indicazioni volte ad evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà, a sua volta, fare richiesta - qualora lo reputi opportuno o comunque ne ravvisi la necessità - di essere sentito da tale organo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello sollecitando, se del caso, un intervento da parte dello stesso. Inoltre, l'OdV, se ritenuto necessario ovvero opportuno, potrà chiedere di esser convocato dal Collegio Sindacale.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente ed ai soggetti con le

principali responsabilità operative.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4. SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. *WHISTLEBLOWING*)

La Legge n. 179/2017 ha introdotto l'obbligo, per tutte le società, di aggiornare e implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, istituendo e regolando un sistema che consenta ai propri dipendenti la possibilità di segnalare eventuali attività illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. *whistleblowing*).

In particolare, la sopra citata Legge è intervenuta inserendo, all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, il comma 2-bis, a norma del quale il Modello Organizzativo deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tale norma - che mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori nella rilevazione di possibili frodi, pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa reputazione ed integrità dell'impresa - introducendo specifiche tutele a favore del segnalante, interviene su un duplice piano: (i) da un lato, imponendo a enti e imprese di creare una procedura organizzativa che consenta a chi ritenga di dover segnalare o denunciare un illecito di agire senza mettere a repentaglio la propria posizione sul piano personale e lavorativo per effetto della segnalazione stessa; (ii) dall'altro lato, prevedendo un sistema di garanzie sostanziali e processuali volte a impedire che dalla segnalazione o denuncia possano derivare forme di ritorsione da parte del datore di lavoro.

Il Gruppo Signify, in ottemperanza a tale normativa, ha disciplinato la gestione delle segnalazioni in tema di c.d. *whistleblowing* all'interno del documento denominato "*Reporting Policy*". Sulla base di tale *policy* sono gestite e analizzate le segnalazioni ricevute tramite le modalità sopra descritte e sono effettuate le conseguenti indagini interne al fine di verificarne la fondatezza e di comunicare l'esito delle stesse al segnalante.

In aggiunta alla possibilità di effettuare le segnalazioni direttamente al Line Manager

o al Compliance Officer, i canali adibiti alla trasmissione di tali comunicazioni sono:

1. la *Ethics Line* predisposta dalla Società, ossia una linea telefonica gratuita e un portale internet a disposizione di tutti i dipendenti 24 ore al giorno. I reclami possono essere presentati tramite la *Ethics Line* su base anonima, sebbene l'anonimato possa rendere una valutazione completa del reclamo più difficile. La *Ethics Line* è inoltre a disposizione di terzi per segnalare eventuali violazioni effettive o sospette del Modello o dell'Integrity code.
2. l'indirizzo e-mail integrity@signify.com, o tramite lettera raccomandata indirizzata al Secretary of the Integrity Committee (Signify, Jupiter Plaza ArenA, Herikerbergweg 102, 1101 CM, Amsterdam, the Netherlands).
3. lettera raccomandata indirizzata a: Legal Affairs & Compliance c/o Signify Italy S.p.A., Viale Sarca n. 235, 20126 - Milano (MI).

La Società garantisce che chi segnala in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di una violazione o di una sospetta violazione del Modello o dell'*Integrity code*, e che non abbia partecipato ad azioni che costituiscano una violazione, non subirà alcuna sanzione disciplinare (ammonimento, sospensione, licenziamento, retrocessione, impatto sulla retribuzione) e/o qualsiasi minaccia, discriminazione, molestie o qualsiasi altra forma di ritorsione. Se un dipendente effettua una segnalazione relativamente ad una violazione del *Integrity code* in cui ha avuto coinvolgimento personale, la politica di non ritorsione non si applica. Tuttavia, l'attività di segnalazione sarà presa in considerazione, nell'applicazione di azioni disciplinari.

La Società adotta la stessa politica di non ritorsione nei confronti dei suoi partner commerciali e di soggetti terzi.

Ogni condotta ritorsiva commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare la riservatezza o le misure di tutela del segnalante e posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per il conto della Società è considerata una grave violazione della *Reporting policy* e sanzionata secondo le modalità di cui al capitolo 5.

Allo stesso modo è sanzionata la condotta di chi, consapevolmente, effettua segnalazioni non veritiere o abusa in altro modo del sistema di segnalazione.

Il diritto di una parte alla protezione dalle ritorsioni non le conferisce l'immunità a fronte di eventuali forme di complicità nelle condotte oggetto di denuncia o di ipotesi di responsabilità che scaturiscano a seguito di coinvolgimento nell'indagine ovvero nel procedimento giudiziario che eventualmente ne consegua. Qualsiasi abuso del sistema di segnalazione, come la consapevole presentazione di un reclamo falso, può comportare l'avvio di azioni (anche disciplinari o legali) contro la parte che ha abusato della *Reporting Policy*.

L'OdV ha l'obbligo di raccogliere ed esaminare tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento dei propri controlli sul corretto funzionamento e sul rispetto del Modello. Tuttavia, non è tenuto ad un approfondimento di tutti i fenomeni segnalati alla sua attenzione, potendo, sotto la propria responsabilità, ritenere non necessario

dar luogo ad ulteriori indagini e verifiche, eventualmente informando la persona segnalante della archiviazione della segnalazione per ritenuta infondatezza.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i Reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di Reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'ente ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”*.

5.1. LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società, al fine di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di Signify ad operare nel rispetto del Modello, ha quindi istituito un sistema disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni del Modello e dell'*Integrity code*, attraverso l'applicazione di sanzioni specifiche derivanti da un raccordo tra le previsioni della normativa giuslavoristica ed i principi e le esigenze del Modello.

Tale sistema disciplinare si rivolge, quindi, a tutti i soggetti che collaborano con la Società a titolo di lavoratori dipendenti (dirigenti, non dirigenti e parasubordinati), amministratori, lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti terzi che operano per conto o nell'ambito della Società e tutti coloro che hanno rapporti contrattuali con la Società.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avrà luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso a cura del Consiglio di Amministrazione con il supporto della Direzione Human Resources mediante gli strumenti più opportuni quali, ad esempio, la pubblicazione del Modello sulla intranet aziendale e l'invio dello stesso attraverso posta elettronica a tutti i dipendenti.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare l'osservanza e la corretta applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, nonché di informare il Consiglio di Amministrazione della Società affinché provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso, qualora lo ritenesse necessario ai fini della migliore efficacia del Modello.

Il sistema disciplinare di seguito delineato si applica anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate nei confronti dei lavoratori che abbiano effettuato segnalazioni (sia con riferimento alle garanzie di riservatezza, sia di divieto di atti ritorsivi), nonché nei confronti di coloro che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino totalmente infondate.

5.2. I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, così come il Modello, si rivolge, infatti, a tutti i Destinatari, e precisamente agli Amministratori, ai dirigenti, al personale dipendente (inclusi i parasubordinati) e ai Soggetti Terzi.

Il sistema disciplinare di seguito delineato si applica anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate nei confronti dei lavoratori che abbiano effettuato segnalazioni, nonché nei confronti di coloro che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

5.3. LE SANZIONI

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto della volontarietà ovvero del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa che abbiano contrassegnato il comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Le sanzioni saranno comminate indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili Reati (o illeciti amministrativi) che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare. Pertanto, qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi, nel corso delle sue attività di verifica e controllo, una possibile violazione del Modello e dei suoi allegati, lo stesso dovrà dare impulso al procedimento disciplinare contro l'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali dell'autorità giudiziaria a carico del dipendente.

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Fermi restando gli obblighi di Signify nascenti dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), dalle eventuali normative speciali applicabili, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei lavoratori dipendenti ai fini del presente sistema disciplinare, in quanto ritenuti e riconosciuti dalla Società come illeciti disciplinari, sono:

1. Le condotte/omissioni che non costituiscono Reato *ex D.Lgs. 231/01*:
 - a. contenute nel Modello e/o nell'*Integrity code* oppure delle procedure interne che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;
 - b. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dell'*Integrity code* oppure delle procedure interne che abbiano prodotto conseguenze ma che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;
 - c. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dell'*Integrity code* oppure delle procedure interne, dirette in modo non equivoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto, oppure che costituiscano fattispecie penalmente rilevanti, indipendentemente dal fatto che abbiano determinato o meno il coinvolgimento di Signify nell'ambito di un procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti.

2. Le condotte/omissioni che espongono la Società al rischio di sanzioni per la commissione/il tentativo di commissione di un Reato:
 - a. la semplice esposizione della Società a situazioni oggettivamente a rischio di commissione di Reato;
 - b. l'inequivocabile realizzazione di condotte attive/omissioni dirette a compiere un Reato;
 - c. la realizzazione di condotte attive/omissioni tali da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

3. L'omessa vigilanza da parte dei soggetti apicali sulle condotte poste in essere dai sottoposti, in violazione del Modello e dell'*Integrity code*.

Resta, comunque, fermo che, anche al di fuori delle condotte specificamente sopra riportate, il sistema disciplinare troverà comunque applicazione a fronte di violazioni del Modello e dell'*Integrity code*.

5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione da parte dei dipendenti della Società delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che, tra i detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti di volta in volta vigente - (di seguito semplicemente "CCNL") mentre quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al CCNL dei dirigenti di aziende industriali (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Industria").

Le misure indicate nel Modello, vincolanti per tutti i dipendenti della Società, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante mail interna a tutti i dipendenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli artt. 23 e ss. del CCNL, e precisamente, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento per mancanze.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed anche, quanto ai dipendenti di qualifica non dirigenziale, dall'art. 23 del C.C.N.L., in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato se non trascorsi 5 giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato nei 6 giorni

successivi a tali giustificazioni (quindi entro 11 giorni dalla contestazione), queste si riterranno accolte;

- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato;
- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente la RSU;
- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- i provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze;
- il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 25 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7, legge n. 604 del 15 luglio 1966, confermate dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della Società.

5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio al principio di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti di livello non dirigenziale le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Dipendente non Dirigente, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

1. Richiamo verbale.

In termini più specifici ed esemplificativi, la sanzione del rimprovero verbale potrà attuarsi in caso di:

- lieve inosservanza, sempre che sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, per infrazione alle procedure stabilite dal Modello e dall'*Integrity code*;
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse dal personale eventualmente sottoposto al coordinamento.

2. Ammonizione scritta.

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello e dall'*Integrity code* o errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del dipendente: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commette infrazione disciplinare punibile con il rimprovero scritto il dipendente che per negligenza ometta di verificare il rispetto del Modello, dell'*Integrity code* e delle relative procedure;
- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni dovute ai sensi del Modello e/o dell'*Integrity code* e relative a situazioni non particolarmente a rischio. Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello e/o dall'*Integrity code*.

3. Multa non superiore a 3 ore di retribuzione giornaliera calcolata sul minimo tabellare.

Viene adottato in ipotesi di inosservanza non lieve dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate nei protocolli operativi/procedure ovvero ancora adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, e animata da una negligenza o imperizia più gravi di quelle di cui al capo precedente. A titolo esemplificativo, in caso di:

- mancata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni dovute ai sensi del Modello e/o dell'*Integrity code*;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla formazione obbligatoria predisposta dalla Società, in materia di D.Lgs.n. 231/2001 e in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*ex* D.lgs. 81/2008) e in relazione ad ogni altro obbligo formativo;
- omissione della dovuta vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della sfera di responsabilità del preposto;
- con riferimento alla inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro applicabile in relazione alle attività svolte, si considera meritoria della sanzione in esame anche la mancata adozione di DPI da parte del personale dipendente e qualsiasi inosservanza delle disposizioni citate da cui sia derivato un evento lesivo rientrante nel concetto di lesione colposa lieve.

4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 3 giorni.

Viene adottato in ipotesi di reiterate violazioni di cui ai precedenti punti, di

inosservanza grave dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o per le seguenti carenze:

- comportamento colposo e/o negligente il quale, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello e/o dell'*Integrity code*;
- gravi violazioni procedurali del Modello e/o dell'*Integrity code* tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi;
- ogni e qualsiasi altra inosservanza di normative contrattuali o di disposizioni aziendali specifiche comunicate al dipendente;
- con riferimento alla inosservanza delle disposizioni previste dal Decreto 81/2008 e da tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro applicabile in relazione alle attività svolte, si considera meritoria della sanzione in esame: l'omessa segnalazione da parte dei preposti di comportamenti integranti illecito disciplinare da parte del personale sottoposto alla propria vigilanza soprattutto nell'area della sicurezza sul lavoro ex Decreto n. 81/2008; la recidiva nella violazione di omessa adozione di DPI; qualsiasi violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro da cui sia derivata una lesione colposa grave.

5. Licenziamento con preavviso.

Il licenziamento per giustificato motivo è conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del prestatore di lavoro, ovvero di ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.

Costituiscono motivazioni rilevanti:

- reiterate e negligenti violazioni, singolarmente punibili con sanzioni più lievi, non necessariamente di natura dolosa, ma comunque espressione di notevoli inadempimenti da parte del dipendente;
- adozione, nello svolgimento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi alle norme del Modello e/o dell'*Integrity code* e dirette univocamente al compimento di uno o più tra i Reati previsti dal Decreto;
- omissione dolosa nell'assolvimento degli adempimenti previsti dal Modello ai fini della gestione del rischio;
- reiterata dolosa inosservanza delle prescrizioni contenute nell'*Integrity code*;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni rilevanti (quali la notificazione di informazioni di garanzia per delitti rientranti tra i Reati Presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o verbali amministrativi per violazioni gravi di disposizioni legislative a presidio della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008);
- con riferimento alla inosservanza delle disposizioni previste dalla

normativa in materia di sicurezza sul lavoro, si considera meritoria della sanzione in esame: l'omessa reiterata segnalazione del preposto di comportamenti integranti illecito disciplinare da parte del personale sottoposto alla propria vigilanza nell'area della sicurezza sul lavoro *ex* D.Lgs. n. 81/2008; qualsiasi violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro da cui sia derivata una lesione colposa gravissima.

6. Licenziamento senza preavviso.

Costituisce presupposto per l'adozione della misura in commento ogni mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la sua recidività) da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia tra la Società e il lavoratore e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro stesso. A titolo esemplificativo, tra le condotte passibili della predetta sanzione, annoveriamo:

- il comportamento fraudolento inequivocabilmente diretto alla commissione di un Reato Presupposto ai sensi del Decreto;
- la condotta di deliberata falsificazione anche per omissione dei report destinati all'Organismo Di Vigilanza nelle aree sensibili per la Società;
- la dolosa distruzione o alterazione della documentazione prescritta dai Protocolli operativi;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento di accesso alle informazioni o alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni in aree sensibili;
- relativamente all'area della sicurezza sul lavoro, si considera meritoria della sanzione in esame qualsiasi violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro da cui sia derivata l'omicidio colposo.

In presenza di azioni o di omissioni di gravità tale da legittimare l'azienda al licenziamento per giusta causa, in attesa della definizione della procedura, sarà sospeso il rapporto di lavoro con l'interessato in via cautelativa.

5.6. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DI LIVELLO DIRIGENZIALE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti di livello dirigenziale le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nell'*Integrity code* da parte di un Dirigente, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

1. Richiamo verbale.

A titolo esemplificativo, tra tali comportamenti rientrano:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello e/o dall'*Integrity code* o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello e/o dell'*Integrity code* stessi;
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale sottoposto alla direzione o alla vigilanza del Dirigente;

2. Richiamo scritto.

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero verbale e per le seguenti carenze:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche, abbiano una maggiore rilevanza (ad esempio, violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello e/o dall'*Integrity code* o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o dell'*Integrity code*);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei Dirigenti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al personale sottoposto alla direzione o alla vigilanza del Dirigente stesso;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei Dirigenti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale sottoposto alla direzione o alla vigilanza del Dirigente stesso.
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla formazione obbligatoria predisposta dalla Società, in materia di D.Lgs. n. 231/2001 e in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*ex* D.Lgs. n. 81/2008) e in relazione ad ogni altro obbligo formativo.

3. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 3 giorni.

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero scritto o per le seguenti inadempienze:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello e/o dall'*Integrity code* o violazione delle prescrizioni degli stessi;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale sottoposto alla direzione o alla vigilanza del Dirigente stesso.

4. Licenziamento con preavviso.

Il licenziamento per giustificato motivo è conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del Dirigente, ovvero di ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.

Costituiscono motivazioni rilevanti:

- grave inosservanza delle procedure interne previste dal Modello e/o dall'*Integrity code* o notevole inadempimento delle prescrizioni degli stessi;
- violazione delle prescrizioni del Modello e/o dell'*Integrity code* con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di Reato sanzionato dal Decreto di una gravità tale da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

5. Licenziamento senza preavviso.

Costituisce presupposto per l'adozione della misura in commento ogni mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la sua recidività) da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia tra la Società e il lavoratore e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro stesso.

A titolo esemplificativo, tra le condotte passibili della predetta sanzione, annoveriamo:

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e/o dell'*Integrity code* e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto;
- la condotta di deliberata falsificazione anche per omissione dei report destinati all'Organismo di Vigilanza nelle aree sensibili per la Società;
- la dolosa distruzione o alterazione della documentazione prescritta dai protocolli operativi,
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento di accesso alle informazioni o alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni in aree sensibili;
- qualsiasi violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro da cui sia derivata l'omicidio colposo.

Qualora la Società lo ritenga opportuno, l'applicazione delle sanzioni sopra descritte può comportare anche la revoca delle procure eventualmente rilasciate e il mancato riconoscimento degli MBO prefissati.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata

5.7. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, dell'*Integrity code* o o dei Protocolli da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli art. 2406 c.c., ne è data tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In ossequio alle disposizioni di legge applicabili, ovvero in caso di inerzia dello stesso Consiglio, il Presidente del Collegio Sindacale, ricevuta idonea segnalazione dell'infrazione, convocherà immediatamente o comunque tempestivamente l'Assemblea dei Soci per le deliberazioni di eventuale revoca del mandato o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c..

L'Assemblea dei Soci, una volta esaminata la segnalazione, formulerà per iscritto l'eventuale contestazione nei confronti dell'Amministratore, delegandone la materiale comunicazione all'interessato e all'Organismo di Vigilanza da parte del Collegio Sindacale. L'Assemblea dei Soci, in successiva seduta, nel rispetto dei più congrui termini a difesa, deciderà circa l'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione, secondo il principio di proporzionalità, delegandone la materiale comunicazione all'interessato e all'Organismo di Vigilanza da parte del Collegio Sindacale.

Nei confronti degli Amministratori che violino le disposizioni del Modello è, comunque, fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria del danno subito in base alle norme del Codice Civile applicando la relativa normativa.

5.8. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure richiamate dal Modello e dall'*Integrity code* da parte dei sindaci è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione ed in considerazione della

particolare natura del rapporto, con la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2400 c.c. (revoca), che deve essere successivamente approvato con decreto dal Tribunale, sentito il sindaco stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere, *ex art. 2407 comma 3 c.c.*, l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.

5.9. MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Ai fini del presente sistema disciplinare, i seguenti comportamenti sono sanzionabili nei confronti dei Soggetti Terzi:

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che, pur non costituendo fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono violazioni dell'*Integrity code*;
2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali dirette in modo non equivoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto;
3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Signify.

In particolare, ai fini del presente sistema disciplinare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei Soggetti Terzi sono:

- richiamo scritto al rigoroso rispetto delle regole di condotte infrante (sempre applicabile);
- attivazione delle specifiche clausole negoziali inserite nei relativi contratti con cui vengono regolate le conseguenze di simili infrazioni avuto riguardo anche al danno subito dalla Società in conseguenza del fatto (ad esempio: a) clausole con le quali si preveda che la violazione di cui al punto 2) costituisce grave inadempimento del contratto; b) clausole risolutive espresse per violazione di cui al punto 3).

Tali comportamenti saranno valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del responsabile della Direzione/Funzione aziendale che ha richiesto l'intervento del Soggetto Terzo, riferirà tempestivamente all'Amministratore Delegato e, nei casi più gravi, all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Resta, comunque, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito da Signify a seguito di simili infrazioni.

6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano - anche occasionalmente - per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Al riguardo, è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente e collaboratore. L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Con questa consapevolezza, la Società ha strutturato un piano di comunicazione interna, informazione e formazione rivolto a tutti i dipendenti aziendali ma diversificato a seconda dei destinatari cui si rivolge, che ha l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Il piano è gestito dalle competenti strutture aziendali, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per ciò che concerne la **informazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale su impulso del Consiglio di Amministrazione ai dirigenti, con conseguente impegno da parte di questi ultimi di rendere edotto tutto il personale in forze allo stato che opererà direttamente, circa l'adozione del presente Modello e dell'*Integrity code*;
- la pubblicazione del Modello e dell'*Integrity code* sul sito della Società, in una specifica area dedicata;
- una comunicazione in occasione degli aggiornamenti del Modello, effettuata sempre secondo quanto descritto al punto precedente, mentre gli aggiornamenti dell'*Integrity code* sono diffusi tramite comunicazioni da parte della Casa Madre;
- per tutti coloro che non hanno accesso al portale della Società il Modello e l'*Integrity code* vengono messi a loro disposizione con mezzi alternativi, quali ad esempio condivisione via email;
- idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i

destinatari circa le eventuali modifiche al Modello e/o all'*Integrity code*.

Per quanto concerne infine la **formazione** dei componenti degli organi sociali, del personale dirigente e/o dei soggetti responsabili di Funzione, è essere previsto un piano di formazione avente l'obiettivo di far diffondere la conoscenza dei contenuti del Decreto, del Modello e dell'*Integrity code*.

Il piano di formazione, costruito e gestito dalla Direzione Human Resources, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, tiene in considerazione molteplici variabili, in particolare:

- i *target* (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo),
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula, e-learning).

La **formazione**, attraverso incontri in aula o in modalità informatica, viene ripetuta almeno ogni tre anni. L'attività di formazione periodica viene svolta avendo cura di rispettare i seguenti contenuti minimi:

1. esplicazione delle prescrizioni del Decreto, con particolare riferimento ai Reati previsti e considerati di particolare rilievo rispetto alle attività svolte dalla Società ovvero di nuova introduzione, alle sanzioni previste, ai Destinatari, alle condizioni per la contestazione dei Reati Presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, al concetto di "condizione esimente" con particolare attenzione ai concetti di "Modello", "Organismo di Vigilanza", "elusione fraudolenta del Modello" e di "adeguata vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza;
2. esame delle caratteristiche e delle finalità del Modello, e, in particolare, dei criteri di comportamento da seguire nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio al fine di evitare la commissione dei Reati ivi previsti;
3. descrizione dei requisiti, della composizione e delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza
4. descrizione degli strumenti attraverso cui è possibile segnalare eventuali fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa, rilevanti in termini di possibile violazione dell'*Integrity code* e/o del Modello, nonché indicazione delle tutele previste per colui che effettua una segnalazione in buona;
5. indicazione dei destinatari del sistema sanzionatorio e delle modalità con le quali è stabilita l'entità della sanzione da comminare in caso di violazione, infrazione, imperfetta o parziale applicazione del Modello.

Al termine delle sessioni formative i partecipanti sono sottoposti ad un test di verifica che permetta di attestare la frequentazione del corso e la comprensione dei relativi contenuti.

Nel caso non sia possibile erogare formazione in aula, la Società può, valutare l'opportunità di far seguire ai propri dipendenti un corso in modalità *on line*. Anche

in questo caso al termine dell'attività formativa i partecipanti dovranno compilare ed inviare un questionario elettronico di verifica.

La Società può valutare l'opportunità di predisporre un *self-assessment questionnaire*, da trasmettere ai dipendenti in formato elettronico tramite posta elettronica, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi etici contenuti nel Modello e nell'*Integrity code*.

Quanto sopra costituisce una formazione di base cui potranno essere aggiunti contenuti specifici, definiti caso per caso secondo la necessità, anche con riferimento a categorie mirate di destinatari o temi specifici di particolare rilievo.

La formazione del personale neo assunto di Signify avviene secondo i criteri previsti nel presente capitolo. In considerazione della possibile asimmetria tra momento dell'inserimento nella Società ed erogazione dei corsi pianificati, ai neo assunti viene subito fornita copia dell'*Integrity code* e del Modello, previa firma di un modulo per presa visione ed accettazione.

La formazione di base deve comunque essere svolta da ogni neo assunto entro 90 giorni dall'inserimento nell'organico.

7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'Organo Dirigente*", in conformità con la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare l'aggiornamento del Modello e il suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni devono essere disposti in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative che comportino l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad altre tipologie di Reato per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, anche sulla base, di indicazioni provenienti dei Responsabili delle aree di rischio e dei processi.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di ratifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda modifiche e/o aggiornamenti dei Protocolli del Modello, essi sono deliberati, previa condivisione con l'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, per ragioni di tempestività, dal solo Presidente, salva successiva necessità di ratifica da parte del Consiglio.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove Attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei Reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.





Signify Italy S.p.A.

Modello Organizzativo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e successive modifiche e integrazioni.

Allegato 1

APPENDICE NORMATIVA

1. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (art. 23 D.Lgs 231 del 2001)	6
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001)	6
2.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e dei soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo	6
2.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione.....	6
2.1.2 Pubblici Ufficiali	8
2.2 Le fattispecie di reato	10
3. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25- <i>bis</i> e 25- <i>bis.1</i> D.Lgs 231/2001)	14
3.1 I reati di falso	14
3.1.1 I reati di falso nummario	15
3.2 I reati contro l'industria ed il commercio	16
4. REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001).....	18
5. REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001).....	21
5.1. Delitti aventi finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale.....	22
5.2 Reati aventi finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali.....	25
5.3. Reati aventi finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	26
6. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25- <i>quater.1</i> e 25- <i>quinquies</i> D.Lgs 231/2001)	27
7. REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs 231/2001)	30
8. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25 <i>septies</i> D.Lgs 231/2001)	31
9. REATI DI RICICLAGGIO (art. 25 <i>octies</i> D.Lgs 231/2001).....	32
10. REATI INFORMATICI (art. 24 <i>bis</i> D.Lgs 231/2001).....	37
11. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (art. 24 <i>ter</i> D.Lgs 231/2001)	41
11.1 Reati di criminalità organizzata	41
11.2 Reati transnazionali	43
12. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25- <i>nonies</i> D.Lgs. 231/2001)	45
13. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25- <i>decies</i> D.Lgs 231/2001).....	47

14. REATI IN MATERIA AMBIENTALE (art. 25- <i>undecies</i> del D.Lgs. 231/2001)	48
15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs 231/2001)	54
16. RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25- <i>terdecies</i> D.Lgs. 231/2001).....	55
17. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001)	55
18. REATI TRIBUTARI (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001)	56
19. CONTRABBANDO (art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001)	59
20. DELITTI TENTATI (art. 26 D.Lgs. 231/2001).....	64

Premessa

Con il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta nel nostro ordinamento, la possibilità che un ente collettivo possa essere sottoposto a sanzioni a fronte della commissione di taluni illeciti penali.

Il Decreto prevede una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell'ente, di natura pecuniaria ed interdittiva, qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili. La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale che sorge in capo alla persona fisica che ha commesso il reato, la quale infatti subirà un autonomo procedimento penale.

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 D.Lgs. e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

-
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017]
 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107]
 12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
 14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
 15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
 16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
 18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
 19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

(Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39]

20. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies) [articolo aggiunto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; modificato dal D.Lgs. 75/2020]

21. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]

22. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

23. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati.

1. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (art. 23 D.Lgs 231 del 2001)

Tale norma punisce chi, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Se dal reato in esame l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001)

2.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e dei soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato.

2.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge, viene considerato come "Pubblica Amministrazione" qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

L'art. 322-bis c.p., intodotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, ha esteso l'applicazione delle nome incriminatrici di gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione in rapporto a soggetti operanti in diversi ambiti internazionali. In particolare, rilevano condotte delittuose che interessano soggetti operanti a diverso titolo in ambito comunitario: non solo i membri delle Istituzioni Comunitarie, ma anche tutti i funzionari o agenti delle strutture amministrative delle Comunità, assunti da queste oppure comandati da stati membri o da enti pubblici o privati che svolgano funzioni o attività equiparate. A questi si aggiungono i membri e gli addetti di enti costituiti in base ai Trattati istitutivi delle Comunità, nonché i soggetti operanti nei singoli Stati dell'Unione.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri e uffici ministeriali;
 - Camera e Senato;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - Regioni e Uffici Regionali;
 - Province e Uffici Provinciali;
 - Comuni e Uffici Comunali;
 - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
 - tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - INPS;
 - CNR;

-
- INAIL;
 - INPDAI;
 - INPDAP;
 - ISTAT;
 - ENASARCO;
 - ASL;
 - Ospedali;
 - Università.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.1.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente

ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

2.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2.2 Le fattispecie di reato

L'art. 24 del Decreto rinvia alle seguenti fattispecie disciplinate dal Codice Penale:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno realizzi una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture).

La frode può configurarsi in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. La pena è aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, al fine di ottenere un finanziamento maggiore di quello spettante, venga violato il sistema informatico, inserendo un importo superiore a quello dovuto per legge.

Frode in agricoltura (art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Il reato si configura nel caso in cui taluno consegua aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni non dovuti per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, da parte del Fondo europeo

agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale oppure quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Anche l'art. 25 del Decreto contempla fattispecie di reato classificabili nei delitti contro la pubblica amministrazione, e precisamente:

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in la parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che - abusando della sua qualità o dei suoi poteri - induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; è inoltre punito anche il soggetto che da o promette denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengono accettate.

Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

La legge n. 3/2019 ha inserito tra i reati presupposto della responsabilità 231 il traffico di influenze illecite che è stato anche modificato nei suoi elementi costitutivi: tale reato sussiste quando una persona - sfruttando o vantando relazioni vere o asserite con un soggetto pubblico - si fa dare (ad es. da un esponente aziendale o da un consulente) denaro o altra utilità come corrispettivo per la sua "mediazione" illecita verso il soggetto pubblico o per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 -*bis* c.p.)

Le previsioni legislative in tema dei reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione sono state estese dalla L. 29 settembre 2000, n. 300:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

A tali fattispecie di reato devono aggiungersi, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, le seguenti:

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropriino del denaro o della cosa mobile altrui, della quale abbiano il possesso o comunque la disponibilità a causa dell'ufficio o servizio prestato.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'ambito delle loro funzioni, ricevano o trattengano indebitamente denaro od altra utilità, per sé o per un terzo, giovandosi di un errore altrui.

Di tale errore il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve essere consapevole, posto che altrimenti non potrebbe giovarsene nel compiere la ricezione o la ritenzione indebita.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio procurino intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arrechino ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle loro funzioni, violando specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

3. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25-*bis* e 25-*bis*.1 D.Lgs 231/2001)

3.1 I reati di falso

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

È previsto un aumento di pena per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 è punito chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Tale fattispecie punisce anche chi - fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato - detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti suindicati.

3.1.1 I reati di falso nummario

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale reato, che era già previsto all'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001, punisce la contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato italiano o al di fuori di esso, nonché la ricezione di monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione.

Il D.Lgs. 125/2016 ha esteso il campo di applicazione di tale fattispecie, prevedendo la punibilità di chi, legalmente autorizzato alla produzione di monete, fabbrica indebitamente quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma sanziona chi modifica le caratteristiche delle monete della qualità indicata nell'articolo precedente, in modo da attribuire artificiosamente ad esse un valore nominale inferiore o superiore.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale previsione si applica fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti e si riferisce a chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale fattispecie è basata sulle stesse condotte di spendita e di immissione in circolazione di monete contraffatte o alterate già esaminate, poste in essere però da chi abbia ricevuto tali monete in buona fede (e voglia per esempio sbarazzarsene, cedendole ad altri).

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La previsione in esame punisce chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La fattispecie ha subito un intervento normativo grazie al D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125. Attualmente punisce chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Ugualmente è punito chi compie analoghe condotte su ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

È penalmente rilevante la condotta di chi - non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione - fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica una pena inferiore.

3.2 I reati contro l'industria ed il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

È punito chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Alcuni atti di concorrenza posti in essere con violenza o minaccia e particolarmente gravi possono integrare la fattispecie in esame quando sono compiuti nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale fattispecie punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La vendita nell'esercizio di un'attività commerciale o la consegna all'acquirente di una cosa mobile diversa da quella richiesta o di una cosa mobile avente origine, provenienza, qualità, quantità o funzionalità diverse da quella dichiarata o pattuita può costituire un reato rilevante per la responsabilità degli enti.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La vendita o comunque la messa in commercio come genuine di sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato in esame si riferisce a chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Commette il reato in esame chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Analogamente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suindicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

È punito il comportamento di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; ugualmente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

4. REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si tratta di una contravvenzione per la quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato, nel caso di società quotate, è procedibile d'ufficio.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)¹

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione ai soci, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o della controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1. La formulazione della fattispecie è stata modificata dall'art. 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha eliminato il riferimento ai revisori ed alle loro attività di controllo.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all'interno dell'art. 2635 c.c., come di recente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017, in forza del quale l'ente può essere considerato responsabile nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto (anche per interposta persona) dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati (ovvero nei confronti di chi esercita funzioni direttive diverse da quelle sopra elencate) affinché questi compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 231/2001, l'ente risponde del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità - laddove ne venga accertata la responsabilità - è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/01.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635-bis introduce la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, procedibile a querela di parte. La disposizione si

distingue in due ipotesi, delle quali solo quella prevista dal primo comma viene richiamata dall'art. 25-ter comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

Il comma 1 dell'art. 2635-bis c.c. punisce l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata. Qualora la condotta venga posta in essere da soggetti apicali o sottoposti dell'ente, a quest'ultimo potranno essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

5. REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater del Decreto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel Decreto, opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi - attuali e future - di reati terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in materia,

nonché all'art. 2 della citata Convenzione di New York che prevede la punibilità di "chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, anche solo parzialmente, al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica. Nell'articolo in esame non si rinviene un elenco dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, ma ci si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York; per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all'Ente sono state determinate in misura variabile e condizionata all'individuazione della singola fattispecie di reato costituente il presupposto per l'imputabilità in capo all'Ente dei reati di cui all'art. 25 *quater*.

Si ritiene, pertanto, opportuno elencare le diverse fattispecie di reato che possono portare ad ipotesi di responsabilità da parte dell'Ente, distinguendole sulla base delle differenti fonti normative espressamente citate nell'articolo in commento.

A margine delle singole fattispecie, ove ritenuto anche solo astrattamente ipotizzabile, si è ritenuto opportuno indicare possibili esempi di realizzazione del reato; tuttavia, per dovere di completezza, sono state riportate anche fattispecie che - in linea teorica ed astratta - più difficilmente potranno essere ricondotte ad ipotesi di responsabilità diretta dell'Ente.

5.1. Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Ai fini che qui rilevano, l'imputabilità dell'Ente potrebbe essere ravvisata - a titolo di mero esempio - in caso di finanziamento diretto erogato consapevolmente dalla Società ad un'organizzazione terroristica, in cambio di favori, protezione del personale ecc.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis c.p. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 si potrebbe rinvenire l'imputabilità dell'Ente nel caso in cui venga consapevolmente offerto un supporto logistico a membri di un'organizzazione terroristica, tramite, ad esempio fornitura di mezzi di comunicazione.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Tale fattispecie, così come modificata dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, punisce sia la condotta di chi arruola persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo che la condotta dell'arruolato.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Il reato punisce, con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Tale condotta, introdotta dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153, è volta a punire chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater c.p., raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Inoltre è prevista una sanzione anche per chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Tale condotta, introdotta dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153, si configura nei confronti di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, punendolo, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

La presente norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

L'articolo prevede che è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno

nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Il reato prevede che chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

La fattispecie prevede che chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

5.2 Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

L'art. 25 *quater* contiene un espresso riferimento altresì alle Leggi speciali che, unitamente alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, possono comportare un coinvolgimento della Società in fatti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Nel dettaglio:

- **L. 6 febbraio 1980, n. 15** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- **L. 10 maggio 1976, n. 342** (repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea);
- L. 28 dicembre 1989, n. 422 (reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale).

5.3. Reati aventi finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Ai sensi dell'art. 2, espressamente richiamato dall'art. 25 *quater*, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Realizza ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

6. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25-*quater*.1 e 25-*quinquies* D.Lgs 231/2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)

La Legge n. 7/2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: lo scopo alla base di tale disposizione è quello di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione al loro interno di pratiche mutilative vietate. Si tratta quindi di reati realizzabili nell'ambito di strutture ospedaliere o di cliniche, che sarebbero punite con sanzioni pecuniarie, ed interdittive e nei casi in cui si tratti di un ente privato accreditato con la revoca dell'accreditamento.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale reato sanziona la condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà oppure riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento: la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione: tale situazione è configurabile quando la vittima è sottoposta a violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una condizione di inferiorità fisica o psichica o di uno stato di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

La fattispecie in esame comprende tutti i comportamenti di persuasione, convincimento, favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, nonché quelli consistenti nella ricezione dei proventi di tali attività illecite; è inoltre sanzionato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

L'art. 600-*ter* c.p. è articolato in una pluralità di condotte riconducibili all'attività di realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici con

l'utilizzo di minori di anni diciotto nonché di sfruttamento economico e di cessione anche a titolo gratuito di prodotti pornografici relativi a minori degli anni diciotto: il legislatore ha voluto così punire sia chi produce questo tipo di materiale, sia chi ne fa commercio, divulgandolo, distribuendolo o trasmettendolo anche mediante strumenti telematici o informatici.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Il reato previsto dall'art. 600 *quater* c.p. consiste nel procurarsi o nel disporre di materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori: rileva in questo senso il semplice possesso del materiale illecito che non è rivolto alla commercializzazione o alla diffusione.

Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse: per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

La condotta rilevante, usualmente indicata con l'espressione "turismo sessuale" consiste nell'organizzare o nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori: la disposizione ha voluto così affermare la rilevanza penale di condotte che anche solo indirettamente possono incidere sulla prostituzione minorile, agevolandone l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-bis, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tale reato è stato inserito nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ad opera dell'articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il legislatore italiano, rendendo esecutiva la Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, ha sanzionato la tratta di persone, intendendo con tale espressione non solo il commercio di schiavi in senso proprio, ma anche ogni attività prodromica, collaterale o strumentale (quali il trasporto o il finanziamento di terzi impegnati nella realizzazione di tale reato).

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del c.p.)

Tale disposizione viene in rilievo in tutti quei casi in cui la vittima si trovi già in stato di schiavitù e si riferisce alla condotta di chi fa commercio di schiavi o concorre nell'esercizio di un potere di fatto su una persona, favorendone per esempio il mantenimento in stato di soggezione.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

Tale norma punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena è aggravata.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori

sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7. REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-*sexies* D.Lgs 231/2001)

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico della Finanza)

Tale norma punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica altresì a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra indicate.

Il Giudice può aumentare la pena qualora per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico della Finanza)

Tale fattispecie sanziona chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Non è punibile chi ha commesso il fatto mediante ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Il Giudice può aumentare la pena qualora per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

In caso di condanna per uno dei suddetti reati è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

8. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25 *septies* D.Lgs 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in seguito modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. E' previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con colpa specifica consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Il reato si potrebbe astrattamente realizzare in caso di morte di un lavoratore cagionata da una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Viene punito chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, comma 2 c.p.):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;

-
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto Legislativo 231/2001, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

9. REATI DI RICICLAGGIO (art. 25 *octies* D.Lgs 231/2001)

I c.d. "reati di riciclaggio" (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) sono stati introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007.

Il D.Lgs. n. 231/2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Ai fini che qui rilevano, si fa presente che, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25 *octies* che prevede la responsabilità degli enti per i *reati di riciclaggio*, il legislatore ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Tale norma prevedeva a carico degli Enti responsabilità e sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 25 *octies*, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione,

riciclaggio ed impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito “nazionale”.

La finalità comune delle norme in esame è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

1. evitare la “contaminazione” del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque “al netto” dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
2. agevolare l'identificazione di coloro che “maneggiano” tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
3. scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

I reati in esame sono considerati pertanto plurioffensivi, in quanto suscettibili di ledere - con un'unica condotta materiale - tanto il patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, (la quale vede diminuire le chance di recupero del bene sottratto), quanto l'amministrazione della giustizia in sé, per effetto della dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposto.

Presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito (c.d. *reato presupposto*), tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai comuni mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Quanto alla tipologia di reato presupposto, il legislatore utilizza formule ampie (“qualsiasi delitto” nell'art. 648 c.p., “delitto non colposo” nell'art. 648 bis c.p., “delitto” nell'art. 648 ter c.p.).

Caratteristica comune alle tre fattispecie è l'esclusione della rilevanza del c.d. “auto-riciclaggio”, ossia della punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme citate (“fuori dai casi di concorso”). La scelta legislativa si fonda sulla considerazione che per coloro che

partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l'utilizzo delle cose di provenienza illecita rappresenta la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non possono dunque assumere diverso e autonomo rilievo penale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Tale fattispecie comprende una multiforme serie di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto finalizzate al conseguimento di un profitto; ne deriva che commette tale reato colui che si intromette nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il delitto presupposto può essere di qualsiasi natura e non necessariamente contro il patrimonio, inoltre il reato di ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente ma solo in via mediata da delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nella sua struttura di base, il riciclaggio mira a punire il "lavaggio" ed il reimpiego di beni di provenienza illecita.

Il presupposto del reato è infatti un delitto non colposo, dal quale provengano i beni ripuliti o reimpiegati. Nella sua configurazione legislativa originaria il reato presupposto doveva essere un delitto assai grave come la rapina o l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure il traffico di stupefacenti. In seguito la disposizione è stata estesa a tutti i delitti non colposi, con il risultato che la sanzione applicabile al riciclatore di beni può essere - ed in realtà spesso è - più grave di quella irrogata all'autore dell'illecito dal quale questi beni sono derivati. (c.d. reato presupposto).

La condotta tipica è dunque, alternativamente, la seguente:

1. la sostituzione di denaro, beni o altre utilità, intesa come attività volta a recidere ogni collegamento con il reato presupposto, trasformando in tal modo i beni da illeciti a leciti mediante la sostituzione con altri di uguale o differente natura;
2. il trasferimento di denaro, beni o altre utilità, inteso come spostamento, spesso reiterato, da un soggetto a un altro, come ad es. i cambi di intestazione di immobili o titoli;
3. il compimento, in relazione ai predetti beni, di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: si tratta di un'ipotesi residuale e onnicomprensiva intesa a sottolineare che si tratta di reato a forma libera, cioè realizzabile nella pratica con varie modalità non predeterminate dalla norma incriminatrice secondo schemi rigidi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale fattispecie si configura, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati (fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p.), nell'ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

È prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'elemento oggettivo.

Il delitto di ricettazione richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità.

Ai sensi dell'art. 648 c.p., assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il delitto di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. La giurisprudenza ammette

peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni").

La fattispecie dell'art. 648 *ter* infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente. Le citate attività economiche devono avere, si ritiene tuttavia, natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Di novità e rilevanza pratica assoluta è invece l'elemento differenziale rispetto al riciclaggio, in cui come si è visto, si postula la provenienza del bene da delitto non colposo.

Nel caso del reimpiego invece il delitto presupposto può essere di qualsiasi tipo, anche colposo o preterintenzionale. Pur essendo a forma libera, il reato si connota per l'impiego dei beni - provenienti da delitto - in attività economico-finanziarie: l'impiego è un'attività positiva e dunque il reato appare incompatibile con una condotta omissiva.

Venendo all'elemento soggettivo delle tre fattispecie, si reputa opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale.

Il dolo della ricettazione consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente.

In dottrina e giurisprudenza è particolarmente controverso il tema della rilevanza del c.d. dolo eventuale, ossia della situazione di dubbio da parte di chi trasferisce il bene sull'eventuale provenienza delittuosa dello stesso. Per la prevalente giurisprudenza, «si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della cosa risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione», per converso, si configura la meno grave ipotesi dell'incauto acquisto (art. 712 c.p.) «quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata».

In sostanza, dunque, nel delitto di ricettazione, così come in quello di riciclaggio, è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della - sola - ricettazione, è poi richiesto il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ossia qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non economica.

Il dolo specifico da ultimo richiamato non è invece richiesto per quanto concerne il dolo di riciclaggio, per il quale è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate.

Considerazioni analoghe valgono infine per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., il cui dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca - anche in questo caso in termini generici - la provenienza illecita.

Autoriciclaggio (Art. 648 - ter.1 c.p.)

Tale reato, introdotto dalla L. 186/2014, prevede la pena della reclusione e della multa per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie prevede una causa di non punibilità per quelle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

È infine disposta una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

10. REATI INFORMATICI (art. 24 *bis* D.Lgs 231/2001)

Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.). Documenti informatici

L'art. 491 *bis* c.p. fornisce una definizione di documento informatico basata sull'elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in

esso contenuti: può definirsi supporto informatico qualsiasi supporto di memoria - sia esso interno sia esso esterno all'elaboratore elettronico - sul quale possono essere registrati e conservati per un certo periodo di tempo dei dati destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico. Le condotte penalmente rilevanti sono rappresentate dall'alterazione dei dati o delle informazioni riportate in un documento informatico o nella falsificazione del soggetto indicato come autore del documento. L'oggetto della falsificazione, prima rappresentato sia da documenti privati sia da documenti pubblici, è stato limitato per effetto del D.Lgs. 7/2016 al solo documento informatico pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico. In particolare per sistema informatico si intende una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore.

La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Oltre all'introduzione, rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato in esame è volto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici: infatti chi entra in possesso abusivamente di codici d'accesso, può commettere un accesso abusivo ad un sistema o può diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente al sistema. È rilevante qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente

dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

Tale disposizione è rivolta a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici.

La condotta punita è la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione. Un programma può essere definito infetto secondo la disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; la disposizione in esame incrimina poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617 quater c.p., vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica ottica o similare) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con dei nuovi dati contenutisticamente diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La disposizione in esame è un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: la condotta sanzionata è costituita dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 del D.L. 105/2019 convertito con L. 133/2019)

È punito chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 1 del D.L. 105/2019, o ai fini delle comunicazioni previste dal comma 6, lettera a) dello stesso articolo, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od ometta di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Ai fini della consumazione del reato è necessario che l'agente persegua lo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti menzionati, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c).

11. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (art. 24 *ter* D.Lgs 231/2001)

11.1 Reati di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, è prevista una pena inferiore. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è altresì aumentata quando l'associazione è diretta a commettere i delitti previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinquies*,

609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p. in danno di un minore di anni diciotto.

Associazioni di tipo mafioso anche straniero (art. 416-*bis* c.p.)

Tale articolo prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione. È prevista una pena più severa per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

La fattispecie punisce il politico o un suo sostenitore che accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. (attraverso la forza intimidatrice del vincolo politico-mafioso) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità; l'art. 416-*ter* c.p. nella formulazione vigente e così come modificato dalla L. n. 62/2014 punisce anche la condotta di chi promette di procurare voti al politico al sostenitore di quest'ultimo.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La disposizione in esame punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309 del 1990)

La norma in oggetto prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70,

commi 4, 6 e 10 (immissione sul mercato, importazione o esportazione ovvero detenzione di sostanze senza aver conseguito la licenza) ovvero dall'articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. La norma punisce anche chi partecipa all'associazione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'associazione è armata e se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

11.2 Reati transnazionali

L'art. 3 della L. n. 146/2006 definisce come reato transnazionale l'illecito punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e quando:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i reati qui di seguito elencati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità.

Associazione per delinquere (art. 416 c. p.)

Si veda paragrafo 11.1.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c. p.)

Si veda paragrafo 11.1.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309 del 1990)

Si veda paragrafo 11.1.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291- quater DPR 43/1973)

Tale norma prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291*bis* (contrabbando di tabacchi lavorati esteri), coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. La norma punisce anche chi partecipa all'associazione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze aggravanti previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291*ter* (utilizzo di mezzi di trasporto che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; utilizzo di società di persone o di capitali ovvero di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando).

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3*bis*, 3*ter*, 5 D. Lgs. 286/1998)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti

contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata.

Viene inoltre punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato.

12. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*nonies* D.Lgs. 231/2001)

Viene riportata di seguito una sintetica spiegazione dei reati disciplinati dalla Legge 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., espressamente richiamati dall'art. 25-*nonies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 171, primo comma, lettera a-*bis*) e terzo comma

La norma punisce chi, senza averne diritto, con qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è aumentata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra

modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

È punito altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter

Se il fatto è commesso per uso non personale, viene punito chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini

in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Art. 171-septies

La pena prevista all'art. 171-ter comma 1 si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis qualora, i soggetti summenzionati, non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge stessa.

Art. 171-octies

Tale norma sanziona chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

13. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D.Lgs 231/2001)

L'art. 377 bis c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

14. REATI IN MATERIA AMBIENTALE (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Si precisa che, affinché la fattispecie di reato in esame risulti integrata, è necessario che la compromissione o il deterioramento cagionati siano significativi e misurabili.

Il reato è punito con la reclusione e con la multa, e la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, per tale intendendosi, alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato è punito con la pena della reclusione, aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato prevede che le pene previste per le condotte dolose di inquinamento ambientale e disastro ambientale vengano diminuite da un terzo a due terzi nell'ipotesi di commissione colposa di tali reati. Un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena è inoltre prevista se dalla commissione delle predette condotte colpose deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Il reato è punito con la reclusione e con la multa e la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata fino alla metà qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452 octies c.p.)

L'art. 452 octies c.p. prevede alcune circostanze aggravanti in materia ambientale in relazione alle fattispecie delittuose di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso.

In particolare, la pena prevista per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è aumentata qualora l'associazione stessa è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice penale.

Allo stesso modo, la pena per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è aumentata, quando il sodalizio è finalizzato a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Si precisa inoltre che è previsto un ulteriore aumento da un terzo alla metà della pena prevista per i predetti delitti associativi, se del sodalizio fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Il Codice Penale, con la novella dell'art 727-bis, punisce le condotte di cui alla rubrica poste in essere su esemplari di specie animale o vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Questo reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per cui una zona sia classificata a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della

Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 1992/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. È punito, inoltre, lo scarico di acque reflue industriali effettuato superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi al suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure superando i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, è punito lo scarico di acque reflue industriali che superi i limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi al suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5. Le pene sono aggravate se gli scarichi contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e, per gli scarichi al suolo, nella tabella 4.

La norma punisce infine gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo in violazione dell'art. 103 D.Lgs. 152/2006 e gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dell'art. 104.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. Le pene si applicano anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la bonifica effettuata in conformità al progetto approvato dall'autorità competente esclude la punibilità nei casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee cagionato con il superamento delle concentrazioni soglie rischio.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Questa disposizione punisce le imprese che, raccogliendo e trasportando i propri rifiuti non pericolosi, non aderiscono su base volontaria al SISTRI ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. È considerato, inoltre, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché utilizzare il certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Oggetto della disposizione di cui all'art. 259 D.Lgs. 152/2006 è la punizione di chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del medesimo Regolamento. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: senza la notifica a tutte le autorità competenti interessate; senza il consenso delle medesime autorità; con il consenso ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni frode; non concretamente specificata nel documento di accompagnamento; che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; contraria alle disposizioni del Regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006 - art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La fattispecie è stata di recente oggetto di un intervento normativo (D.lgs. 21/2008) che ha avuto il solo effetto di inserire la stessa all'interno del codice penale, in attuazione del principio della c.d. "riserva di codice".

La nuova norma dunque continua a punire chiunque, al fine di conseguire un profitto ingiusto, con l'allestimento di mezzi e attività continuative, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

Nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce chi fornisce false indicazioni nella predisposizione del certificato di analisi; chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire; il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri-Area-Movimentazione e, ove previsto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, ovvero accompagna il trasporto con una copia della medesima scheda fraudolentemente alterata.

Emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Viene punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni previste in sede di autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della L. 549/1993)

La norma è finalizzata a punire chiunque violi le disposizioni in materia di eliminazione progressiva di impianti che prevedono l'utilizzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla L. 549/1993.

Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)

Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 puniscono il Comandante di una nave, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore che, dolosamente o colposamente, scarichino sostanze inquinanti in mare, nelle acque interne compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, in alto mare.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Questo reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per cui una zona sia classificata a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 1992/43/CE.

Commercio di esemplari appartenenti a specie animali protette (artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 7 febbraio 1992 n. 150)

Con le previsioni degli articoli sopra richiamati vengono punite, nell'ambito della protezione di esemplari di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonché delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma p per il prelievo venatorio, le violazioni relative a: importazione ed esportazione di esemplari, trasporto o commercio senza licenza, detenzione per scopo di lucro, utilizzo difforme dalle prescrizioni o attendando all'incolumità, detenzione con pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

Nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce chi fornisce false indicazioni nella predisposizione del certificato di analisi; chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire; il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri-Area-Movimentazione e, ove previsto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, ovvero accompagna il trasporto con una copia della medesima scheda fraudolentemente alterata.

Emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Viene punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni previste in sede di autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della L. 549/1993)

La norma è finalizzata a punire chiunque violi le disposizioni in materia di eliminazione progressiva di impianti che prevedono l'utilizzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla L. 549/1993.

Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)

Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 puniscono il Comandante di una nave, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore che, dolosamente o colposamente, scarichino sostanze inquinanti in mare, nelle acque interne compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, in alto mare.

Commercio di esemplari appartenenti a specie animali protette (artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 7 febbraio 1992 n. 150)

Con le previsioni degli articoli sopra richiamati vengono punite, nell'ambito della protezione di esemplari di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonché delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma p per il prelievo venatorio, le violazioni relative a: importazione ed esportazione di esemplari, trasporto o commercio senza licenza, detenzione per scopo di

lucro, utilizzo difforme dalle prescrizioni o attendando all'incolumità, detenzione con pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* D.Lgs 231/2001)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98)

L'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs 286/98 sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Le pene sono aumentate se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa e se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 286/98).

Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle succitate lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata.

Inoltre, la pena detentiva è aumentata se i fatti previsti nelle prime due ipotesi citate sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato (art. 12 comma 5 del D.Lgs. 286/98).

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme dal testo unico T.U. sull'immigrazione.

16. RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

I delitti di cui al comma 3 dell'art. 604-bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

17. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001)

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, oppure compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

Il reato si configura nel caso in cui taluno eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, oppure chi comunque organizza scommesse o concorsi su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

È punito, inoltre, chi abusivamente eserciti l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità oppure venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

La fattispecie, inoltre, sanziona chi organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oppure, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Sono sanzionati anche coloro che pubblicizzino tali attività in qualsiasi modalità.

18. REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce il contribuente che si avvalga di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, indicando nella dichiarazione delle imposte elementi passivi fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

La pena è ridotta, come previsto dal comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

La norma stabilisce che, qualora il fatto non sia ricompreso nell'articolo 2 appena menzionato, è punito ai sensi del presente articolo il contribuente che - al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il fatto è punibile se sono superate due soglie: (i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il Legislatore, inoltre, si è preoccupato di precisare che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi nell'ipotesi in cui tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti, inoltre, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)

Qualora il fatto non sia ricompreso nell'ambito degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000, il reato si configura se il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, alla condizione che: (i) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro due milioni.

Per la punibilità del fatto non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette sono escluse dalla punibilità. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste precedentemente menzionate.

Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso in cui il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte a 50.000 euro. La pena è aggravata per chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia inferiore ad euro 100.000, per ciascun periodo d'imposta, la pena è ridotta.

Il Legislatore, inoltre, si è preoccupato di precisare che è da considerarsi come un unico reato l'ipotesi di emissione o rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti in un unico periodo d'imposta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce il contribuente che occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Si applica tale norma qualora il fatto non rientri in una fattispecie più grave e, inoltre, è richiesto che il soggetto agente agisca al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Giova rappresentare che la Corte di Cassazione ha segnalato in proposito che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

Tale norma incriminatrice punisce la violazione di un obbligo meramente strumentale ai fini dell'esatta applicazione del tributo, a prescindere dal fatto che a seguito di essa sia stata effettivamente evasa l'imposta.

Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso in cui il contribuente non versi le somme dovute per il pagamento delle imposte, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. È punito inoltre chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, se tale condotta è realizzata al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.

La pena è aggravata se l'ammontare delle imposte cui si riferisce la fattispecie menzionata è superiore ad euro 200.000.

La norma, inoltre, punisce anche chi indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, se il fatto è commesso al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. Anche in questo caso la pena è aggravata se l'ammontare menzionato superi la soglia degli euro 200.000.

A tali fattispecie di reato devono aggiungersi, se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, le seguenti:

19. CONTRABBANDO (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno: *(i)* introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla legge; *(ii)* scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; *(iii)* sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; *(iv)* asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 D.P.R. 43/1973; *(v)* porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni già menzionate, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; *(vi)* detenga merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 D.P.R. 43/1973 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il capitano: *(i)* introduca merci estere attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102 D.P.R. 43/1973; *(ii)* senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non ci sono dogane, rasenti le sponde nazionali opposte a quelle estere o getti l'ancora o stia alla cappa oppure comunque si metta in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

È punito inoltre chiunque nasconda merci estere in una nave al fine di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il capitano: *(i)* senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenti il lido del mare o getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; *(ii)* approdi in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarchi o trasbordi le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 D.P.R. 43/1973, nell'ambito del trasporto di merci estere, salvi i casi di forza maggiore; *(iii)* trasporti senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto sia prescritto; *(iv)* al momento della partenza della nave non abbia a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; *(v)* trasporti merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; *(vi)* imbarchi

merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 D.P.R. 43/1973 per l'imbarco di provviste di bordo.

È punito inoltre chiunque nasconda merci estere nella nave allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il comandante di aeromobile: (i) trasporti merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; (ii) al momento della partenza dell'aeromobile non abbia a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (iii) asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; (iv) atterri fuori di un aeroporto doganale, omettendo di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità.

È punito inoltre chiunque getti nel territorio doganale merci estere da un aeromobile in volo, ovvero le nasconda nell'aeromobile allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 D.P.R. 43/1973 o li costituisca in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno attribuisca a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti, in tutto o in parte, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 D.P.R. 43/1973.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata ivi detenga merci estere per le quali non è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno introduca merci estere nello Stato in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali oggetto di esportazione.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno sottoponga le merci a manipolazioni artificiose ovvero utilizzi altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, nell'ambito delle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali all'interno del territorio dello Stato.

La fattispecie è attenuata nel caso di quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando non superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura quando i fatti previsti dall'articolo 291-bis D.P.R. 43/1973 (introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando) se: (i) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; (ii) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; (iii) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; (iv) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi

di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; (v) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis* D.P.R. 43/1973.

Tra i partecipanti all'associazione, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti più gravemente rispetto agli altri associati. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La sanzione è ulteriormente aggravata se l'associazione è armata oppure se ricorrono le circostanze previste dalle lettere *d*) (l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità) oppure *e*) (l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando) del comma 2 dell'articolo 291-*ter* D.P.R. 43/1973. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive per il conseguimento delle finalità dell'associazione, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno sottragga merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti al 292 del D.P.R. 43/1973

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293, D.P.R. 43/1973)

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena prevista per il reato consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)

Tale fattispecie autonoma di reato punisce con una sanzione più grave chiunque, nella commissione dei reati previsti dal D.P.R. 43/1973, utilizzi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, soltanto nelle ipotesi in cui:

- a. il colpevole sia sorpreso a mano armata nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza;
- b. tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza,;
- c. il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d. il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e. l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per la medesima condotta (utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato) viene punita più gravemente la condotta dalla quale risulti che l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

20. DELITTI TENTATI (art. 26 D.Lgs. 231/2001)

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte nei casi di commissione nelle forme del tentativo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Integrity code



Integrity code (codice di Integrità)
Versione 1, gennaio 2019

La nostra missione e i nostri valori

La nostra missione è liberare lo straordinario potenziale della luce per una vita più luminosa e un mondo migliore.



Essere reattivi
Essere perspicaci
Superare le aspettative



Valorizzare la diversità
Ascoltare per imparare
Agire con attenzione



Stimolare l'immaginazione
Osare
Perseguire costantemente
gli obiettivi



Assumersi responsabilità
Semplificare
Raggiungere l'eccellenza

Agendo sempre con integrità

Agire con integrità: una responsabilità che ci accomuna.



Eric Rondolat



Michiel Thierry

Agire con integrità è la chiave per raggiungere il nostro obiettivo di liberare lo straordinario potenziale della luce per una vita più luminosa e un mondo migliore. Ciò significa fare le scelte giuste di fronte ai dilemmi etici ed essere guidati da alti standard comportamentali attraverso i valori che ci definiscono come azienda.


Io e il Leadership Team ci aspettiamo che in Signify tutti agiscano sempre con integrità in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, senza eccezioni. Il nostro Integrity code è la nostra guida in questo processo. Oltre a conoscerlo e comprenderlo, dobbiamo soprattutto viverlo nella quotidianità lavorativa ed esprimere apertamente ogni dubbio. Le pressioni quotidiane e la ricerca di performance sempre più elevate non dovranno mai impedirci di prendere la decisione giusta o di considerarci responsabili l'uno dell'altro quando rileviamo comportamenti non corretti o non in linea con i nostri standard.

Agire con integrità significa anche essere consapevoli della nostra moralità ed essere coerenti nel prendere decisioni. Vuol dire fare la cosa giusta, sebbene questa possa rappresentare la scelta più difficile e anche se nessuno sta monitorando il nostro operato in ogni momento.

Agire con integrità è una responsabilità condivisa che riguarda tutti noi insieme.

Conto su tutti voi per porre sempre l'integrità al centro del nostro modello di business.

Eric Rondolat
Chief Executive Officer Signify

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'E' followed by a series of vertical lines and a long horizontal stroke.

Mi permetto di riprendere il messaggio chiaro ed incisivo del nostro CEO Eric: "agire con integrità" è qualcosa che riguarda tutti!

Non è semplicemente responsabilità del Board of Management, del Leadership Team o del vostro superiore. È qualcosa che tutti noi dobbiamo volere per assicurare il successo di Signify e per noi stessi, in modo da poter lavorare in una società e con colleghi che condividono gli stessi standard di integrità.

Il mondo lavorativo in cui ci muoviamo è estremamente dinamico e pieno di sfide. Ogni giorno dobbiamo fare le scelte giuste. L'integrità è parte essenziale di questo processo decisionale, come illustrato nel nostro Integrity code.

Personalmente, mi auguro di lavorare solo per una società in cui gli obiettivi di lavoro siano prioritari, ma sempre nel massimo rispetto del nostro Integrity code! Non è così anche per voi?

Michiel Thierry
Chief Legal Officer Signify

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'M' and 'T' with a long horizontal stroke extending to the right.

Il nostro impegno

Agire con integrità è fondamentale per i valori della nostra azienda, oltre ad essere una responsabilità condivisa a tutti i livelli. Insieme, e grazie all'impegno dei nostri dipendenti, promuoviamo una cultura aziendale improntata su fiducia e valori etici in ogni ambito del nostro lavoro.

Eric Rondolat
Chief Executive Officer



Stephane Rougeot
Chief Financial Officer




Rene van Schooten
Membro del Board of Management



Rowena Lee
Business Group Leader LED



Harsh Chitale
Business Group Leader Professional



Maria Letizia Mariani
Market Group Leader Europe



Mahesh Iyer
Market Group Leader Growth Markets



Chris White
Market Group Leader Americas



John Wang
Market Group Leader Greater China



Mark van Bijsterveld
Chief Human Resources Officer



Bill Bien
Chief Marketing Officer & Head of Strategy



Olivia Qiu
Head of Innovation



Michiel Thierry
Chief Legal Officer



Wee Shirl NG
Head of Internal Audit



Introduzione

L'Integrità è al cuore di come operiamo in Signify e parte da noi, giorno dopo giorno, sul nostro posto di lavoro.

Il nostro Integrity code ci guida su come agire sempre con integrità e ci aiuta a tutelare la reputazione della nostra società. Si applica a tutti i dipendenti di Signify NV e delle sue controllate, ai nostri partner commerciali e ai nostri clienti.

Ambito di applicazione e diffusione

Il nostro Integrity code non è pienamente esaustivo, ma è inteso ad affermare e promuovere i nostri standard di comportamento e consolidare una condotta onesta e conforme a principi etici. È responsabilità di noi tutti agire con integrità e la nostra responsabilità personale non può essere delegata. Il nostro Integrity code è stato adottato dal Board of Management e dal nostro Leadership Team. Viene rivisitato su base periodica e modificato ogni qualvolta si renda necessario.

Violazioni

Il mancato rispetto del nostro Integrity code può avere conseguenze gravi sia per Signify sia per gli individui coinvolti. Violazioni del nostro Integrity code comporteranno azioni disciplinari che, a seconda della gravità, potranno arrivare al licenziamento. Tali violazioni potrebbero anche portare all'applicazione di sanzioni pecuniarie e all'arresto per i trasgressori.

Parlare apertamente

Se qualcosa non vi sembra giusto, probabilmente non lo è. In questi casi vi invitiamo a parlarne, cominciando con il porvi le seguenti domande:

- È conforme al nostro Integrity code?
- È etico?
- È legale?
- Avrò riflessi positivi su Signify e sul/la sottoscritto/a?
- Vorrei essere trattato/a in questo modo?
- Mi piacerebbe leggere di questo sui giornali?

Se la risposta a una di queste domande è 'no', non intraprendete questa azione. Ogni volta in cui vi trovate di fronte a un dilemma etico, rivolgetevi al vostro superiore diretto, alla Ethics line o al vostro Compliance Officer.

Se avete commenti riguardo al nostro Integrity code o suggerimenti su come rafforzare la nostra cultura etica, vi invitiamo a contattare Legal Compliance al seguente indirizzo: integrity@signify.com

La nostra Ethics line

www.signify.ethicspoint.com

Ethics line offre uno strumento online e una linea telefonica (disponibile 24/7 nella lingua locale), gestita da un fornitore esterno specializzato nell'erogazione di questo servizio.

Quando comunicate una preoccupazione inerente al modo in cui viene svolta la nostra attività, potete scegliere di mantenere l'anonimato.

Anche se decidete di restare anonimi, vi preghiamo di continuare a seguire gli sviluppi del vostro caso (mediante la password che vi verrà fornita) per permettere agli incaricati delle indagini di contattarvi e farvi eventuali domande di approfondimento, se necessario.


Qualsiasi informazione da voi fornita sarà condivisa esclusivamente con chi avrà la responsabilità di gestire la vostra preoccupazione, ovvero professionisti indipendenti in grado di condurre le indagini in modo oggettivo.

La società vi tutelerà da ogni eventuale possibile ritorsione legata alla segnalazione in buona fede del vostro timore. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare Legal Compliance all'indirizzo integrity@signify.com

Ulteriori informazioni

Nella nostra community intranet '*Legal @ Signify / Integrity and Legal Compliance*', i dipendenti hanno accesso alle versioni tradotte del nostro Integrity code, politiche sottostanti, casi, linee guida, domande e risposte e ulteriori risorse. Qui potete trovare anche l'elenco dei Compliance Officer e maggiori informazioni sulla Ethics line.

Panoramica delle politiche aziendali



Integrity code
guide to acting
with integrity

Questa panoramica illustra tutti i documenti che supportano il nostro Integrity code, secondo il numero dei paragrafi nel libretto.

I. L'integrità riguarda tutti, indistintamente



1.1 I nostri dipendenti

Crediamo nei nostri dipendenti e li incoraggiamo in un percorso di crescita personale in grado di valorizzare al meglio il loro potenziale. Favoriamo un ambiente di lavoro salutare, sicuro e produttivo, nonché un clima aperto e inclusivo in cui pratiche di lavoro equo si applichino a ciascun membro della nostra azienda. Ci riteniamo vicendevolmente responsabili di agire sempre con integrità.

1.2 I nostri clienti

Collaboriamo con i nostri clienti, mettendoli al centro del nostro agire. Li ascoltiamo con attenzione e cerchiamo sempre di rispondere alle loro esigenze.

Ci impegniamo nel raccogliere le opinioni dei nostri clienti e nell'analizzarle. Così potranno essere utilizzate per la co-creazione di prodotti e soluzioni basate su specifiche esigenze, con qualità, equità e integrità.

Superiamo ogni aspettativa puntando a fornire al mercato i migliori prodotti, sistemi e servizi. Adottiamo sempre un approccio innovativo e vagliamo nuove vie e modalità per soddisfare i nostri clienti.

1.3 I nostri partner commerciali

Con i nostri partner commerciali perseguiamo relazioni a lungo termine, che siano di mutuo beneficio. Lavoriamo con partner che siano impegnati ad operare in modo onesto e con integrità, nel rispetto delle normative vigenti e dei diritti umani.

1.4 I nostri azionisti

Siamo impegnati a operare secondo standard internazionalmente riconosciuti di buona corporate governance e a fornire informazioni puntuali, regolari ed affidabili riguardo alle nostre attività, struttura, situazione finanziaria e ritorni economici. Abbiamo come obiettivo il conseguimento di un soddisfacente ritorno sul capitale, mantenendo nel contempo mezzi sufficienti a generare una crescita sostenibile.

1.5 L'ampia comunità in cui operiamo

Difendiamo e rispettiamo i diritti umani e ci adoperiamo per fare in modo che le nostre attività non causino o non contribuiscano alla violazione di questi diritti. In linea con il nostro impegno alla sostenibilità, facciamo tutto quanto sia ragionevole e praticabile per minimizzare possibili impatti negativi delle nostre attività sull'ambiente.

2. Integrità al lavoro

2.1 Pratiche di lavoro equo

Crediamo che una forza lavoro eterogenea e un ambiente di lavoro inclusivo siano essenziali per un modello di lavoro innovativo e di successo. Ci adoperiamo per attrarre dipendenti che abbiano diverse nazionalità e provenienza. Non operiamo discriminazioni sulla base di razza, colore, età, genere, identità o manifestazioni di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, disabilità, origine nazionale o sociale.

Promuoviamo un ambiente di lavoro libero da molestie fisiche e verbali. Non tolleriamo comportamenti che creino, incoraggino o tollerino un ambiente di lavoro offensivo, umiliante o intimidatorio. Non facciamo ricorso a lavoro minorile o forzato.

Riconosciamo e rispettiamo la libertà dei nostri dipendenti di associarsi a qualsiasi organizzazione sindacale di loro scelta, in base alle normative locali, senza timore di ritorsioni, intimidazioni o molestie. Laddove i dipendenti siano rappresentati da un'organizzazione legalmente riconosciuta, instauriamo un dialogo costruttivo e negoziamo, o all'occorrenza ci consultiamo, con i loro rappresentanti liberamente scelti.

Ci prefiggiamo l'obiettivo di mantenere un ambiente di lavoro salutare, sicuro e produttivo.

2.2 Salvaguardia dei beni e della proprietà intellettuale di Signify

Proteggiamo i beni e le risorse di Signify, compresi segreti aziendali e informazioni proprietarie, da usi illeciti, non autorizzati o irresponsabili.


Trattiamo i beni di terzi che siano in nostra custodia e le informazioni riservate che siano condivise con noi da parti terze con lo stesso grado di cura.


Tuteliamo i nostri brevetti, marchi, progetti, diritti di copyright, segreti aziendali e altre forme di proprietà intellettuale da usi non autorizzati o impropria divulgazione.

2.3 La sicurezza è una delle nostre priorità

Desideriamo offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro ed essere una società fidata e affidabile per i nostri clienti e partner.

Proteggiamo e salvaguardiamo le risorse di Signify, sia digitali che fisiche. Condividiamo informazioni aziendali solo se e quando necessario.





2.4 Privacy e protezione dei dati personali

Rispettiamo la privacy dei nostri clienti, dipendenti, partner commerciali e altri soggetti interessati, e proteggiamo i loro dati personali da abusi. Trattiamo i dati personali delle persone fisiche solo qualora vi sia uno scopo commerciale legittimo. Ogni trattamento di dati personali dovrà essere rilevante in relazione a tale scopo commerciale, ma anche equo, accurato, trasparente e non dovrà eccedere le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

2.5 Qualità

Siamo impegnati a offrire ai nostri clienti prodotti e servizi sicuri e di alta qualità. È una condizione imprescindibile. Ideiamo, produciamo e forniamo prodotti e servizi in conformità con la normativa in materia di sicurezza e con i requisiti di qualità.

2.6 Informazione e reportistica finanziaria e commerciale accurata

Registriamo e riportiamo le informazioni in modo accurato, completo e onesto. La nostra reportistica esterna è intesa a fornire un quadro veritiero e corretto del nostro stato patrimoniale, dei nostri conti economici e flussi finanziari.

Non forniamo comunicazioni false o fuorvianti.

Registriamo le transazioni in modo trasparente, accurato, completo e tempestivo, in conformità con i principi contabili di Signify.

Registriamo tutti i pagamenti in modo appropriato e corretto nella contabilità di pertinenza. Non abbiamo fondi o beni non registrati, né conti 'in nero' o segreti.

2.7 Concorrenza leale e dinamica

Crediamo in una concorrenza vigorosa ma leale per offrire ai clienti la più ampia scelta possibile di prodotti e servizi a prezzi competitivi. Ciò significa, ad esempio, che evitiamo contatti con i nostri concorrenti, se non in presenza di una motivazione chiara e giustificata.

2.8 Riciclaggio di denaro

Non compiamo atti di riciclaggio di denaro e adottiamo misure atte a impedire il riciclaggio, segnalando operazioni sospette, quali pagamenti tra entità sconosciute attraverso un eccessivo numero di intermediari, transazioni in contanti di importo elevato, o pagamenti effettuati o ricevuti da entità sospette o che coinvolgono paesi ad alto rischio.

2.9 Condurre gli affari con integrità: lotta alla corruzione.

Siamo aperti, onesti e corretti in ogni nostra transazione o operazione. Non partecipiamo mai direttamente o indirettamente ad alcuna pratica di corruzione. Ciò significa che i dipendenti non daranno, offriranno, riceveranno o prometteranno di accettare, direttamente o indirettamente, nulla che abbia un valore commerciale (inclusi pagamenti, omaggi e ospitalità), al fine di ottenere o mantenere opportunità di business o assicurarsi un vantaggio improprio.

Non offriamo né accettiamo omaggi o ospitalità che possano influenzare decisioni lavorative, condurre a una relazione di dipendenza o anche solo creare l'apparenza di qualcosa di non corretto. Possiamo tuttavia offrire o accettare omaggi o ospitalità se ragionevoli, proporzionati e mirati a rafforzare o costruire legittime relazioni commerciali.

Adottiamo una politica che proibisce i pagamenti di tangenti. Non ricorreremo mai alla prassi di pagamenti volti a facilitare, accelerare o garantire l'esecuzione di un'azione governativa.

2. Integrità al lavoro

2.10 Integrità dei nostri partner commerciali

Seguiamo un accurato processo per selezionare i nostri partner commerciali. Affidiamo progetti solo ai partner che si impegnino in una condotta responsabile, e siano in grado di dimostrarlo. Richiediamo che i pagamenti di provvigioni ad intermediari siano sempre legittimi, ragionevoli e proporzionati e possano essere giustificati da servizi chiari e dimostrabili resi dai relativi business partner.

2.11 Interagire in modo responsabile con pubbliche amministrazioni, partiti ed esponenti politici

Rispettiamo le regole fissate dalle pubbliche amministrazioni per gli approvvigionamenti relativi a progetti o contratti del settore pubblico. Adottiamo una politica che proibisce contributi, in denaro o di altra natura, a partiti, organizzazioni politiche o persone fisiche impegnate in politica.

2.12 Conformità con leggi, regolamenti e sanzioni in materia di controlli delle esportazioni

Trasferiamo, vendiamo ed acquistiamo beni, software, tecnologie e servizi in osservanza di tutte le leggi e regolamenti applicabili in materia

di controlli delle esportazioni e relative sanzioni. A questo fine, implementiamo le restrizioni applicabili a Paesi, partner commerciali e persone, mentre classifichiamo tutte le merci, software, tecnologie e servizi al fine di individuare quelli soggetti a eventuali controlli e restrizioni all'esportazione o al trasferimento.


Prima di intraprendere qualsiasi relazione o transazione commerciale, valutiamo sempre eventuali controlli alle esportazioni e restrizioni sanzionatorie applicabili e stabiliamo se la relazione/transazione sia consentita. L'eventuale licenza, autorizzazione o approvazione richiesta dovrà essere rilasciata dalle competenti agenzie governative.

2.13 Tutela dell'ambiente


Facciamo tutto quanto sia ragionevole e praticabile per minimizzare possibili impatti negativi delle nostre attività sull'ambiente.

2.14 Pubblicità

Ci assicuriamo che tutti i materiali pubblicitari, promozionali e relativi al packaging dei prodotti rispettino le normative vigenti e non siano ingannevoli.



3. Integrità fuori dal contesto lavorativo



3.1 Evitare i conflitti di interesse

Evitiamo sempre tutti i conflitti di interesse, esistenti o possibili, tra affari aziendali e affari personali. Siamo tenuti a comunicare conflitti di interesse, esistenti o possibili, al diretto superiore e al Compliance Officer per una valutazione ed eventuale registrazione. Utilizziamo i beni di Signify esclusivamente per perseguire gli obiettivi aziendali e non per scopi personali.

3.2 Impegno politico

Non permettiamo che le nostre opinioni politiche ci influenzino nello svolgimento delle nostre mansioni. Non usiamo i beni di Signify, né il nostro tempo lavorativo, per portare avanti attività o interessi politici.

3.3 Informazioni privilegiate

Non scambiamo né riveliamo informazioni di carattere confidenziale, la cui pubblicazione possa avere un'influenza significativa sul prezzo di titoli Signify (informazioni privilegiate). Manteniamo le informazioni in stretta confidenzialità fino a quando siano rese di pubblico

dominio da parte del personale autorizzato.

I dipendenti Signify con accesso a informazioni privilegiate si astengono dall'eseguire direttamente o indirettamente, transazioni di titoli Signify ed è fatto loro divieto di consigliare o incoraggiare altre persone a farlo.

3.4 Social media

Utilizziamo in modo responsabile i social media per comunicazioni interne ed esterne. Ci qualificiamo come dipendenti Signify e siamo rispettosi del pubblico. Manteniamo una condotta professionale, non pubblichiamo contenuti di altre parti senza il loro permesso e non utilizziamo un linguaggio offensivo o denigratorio.

Non commentiamo o discutiamo informazioni confidenziali (incluse informazioni finanziarie, proprietà intellettuale e informazioni non pubbliche o comunque riservate di Signify), business plan, o informazioni relative a dipendenti o annunci relativi a prodotti destinati al lancio.

